

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE,  
DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE  
E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**38.**

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2015**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CATANIA**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>		Baruffi Davide (PD) .....	14
Catania Mario, <i>Presidente</i> .....	2	Cenni Susanna (PD) .....	12
<b>Audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando:</b>		Gallinella Filippo (M5S) .....	14
Catania Mario, <i>Presidente</i> .....	2, 12, 14, 16	Orlando Andrea, <i>ministro della Giustizia</i> .	2, 15
		<b>ALLEGATO:</b> Documentazione presentata dal ministro della Giustizia .....	17

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
MARIO CATANIA

**La seduta comincia alle 14,05.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del Ministro della Giustizia,  
Andrea Orlando.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando. È evidente che il tema della contraffazione si interseca in modo importante con le competenze del Ministro Orlando, quindi senza ulteriore indugio gli lascio la parola e successivamente avremo modo di procedere a qualche approfondimento.

ANDREA ORLANDO, *Ministro della giustizia*. Grazie, presidente, sono molto grato dell'opportunità che mi date di poter riferire a questa Commissione sul lavoro che abbiamo impostato.

Abbiamo deciso di affrontare i temi su cui è tenuta l'audizione partendo dalla consapevolezza della rilevanza criminale dei fenomeni connessi a questo tipo di attività e delle ricadute rilevanti dal punto di vista negativo sotto l'aspetto economico,

cioè del calo del fatturato e dell'impoverimento dell'offerta di nuovi brevetti, sul piano finanziario la riduzione delle entrate fiscali e sul piano sociale lo sfruttamento di manodopera e il pericolo della salute per i cittadini.

È evidente che l'industria del falso è fortemente legata alle svariate forme di illegalità economico-finanziaria che inquinano il mercato, quali l'evasione fiscale, il lavoro nero e irregolare, il riciclaggio e il reimpiego dei proventi illeciti. Non è un caso che questa riflessione segua interventi già realizzati contro la criminalità economica e si leghi almeno concettualmente al disegno di legge contro il caporalato, licenziato nell'ultimo Consiglio dei ministri.

La Direzione nazionale antimafia nell'ultima relazione del 2015, relativa al periodo 1 luglio 2013-giugno 2014, ha evidenziato come il fenomeno della contraffazione abbia assunto negli anni le caratteristiche di una vera e propria impresa criminale altamente organizzata, con un mercato di riferimento internazionale e una rete produttiva e distributiva transnazionale, che fino a tempo fa erano limitati ai soli beni di lusso collegati alla moda, ma che sempre di più hanno invaso ogni settore commerciale, compresi quelli relativi ai beni di uso comune, con ricadute frequenti e gravi anche sulla salute dei consumatori.

Cercherò in questa sede di rispondere alle esigenze connesse all'ambito di indagine scelto da questa Commissione, come definito nella delibera istitutiva, e soprattutto di approfondire le questioni relative alla produzione e al commercio di prodotti che infrangono la proprietà intellettuale, indicando le iniziative a nostro avviso necessarie per migliorarne il contrasto.

Per quanto riguarda le specifiche competenze del mio Ministero, l'attenzione non può che essere principalmente rivolta all'analisi degli strumenti preventivi e coercitivi offerti dalla tutela penale. Do per scontato che questo fronte del contrasto non possa essere considerato esauritivo e tuttavia è quello che inerisce direttamente al mio Ministero.

L'osservatorio di cui dispone il Ministero della giustizia sui giudizi relativi alle principali fattispecie di reato che riguardano la contraffazione latamente intesa offre un quadro della rilevanza anche quantitativa del fenomeno. La Direzione della statistica del Ministero, attraverso la rilevazione del movimento dei procedimenti suddiviso per qualificazioni giuridiche del fatto, è in grado di fornire i dati dei procedimenti penali iscritti e definiti presso i tribunali, distinti per qualificazioni giuridiche allo stato fino agli anni 2010, 2011 e 2012.

L'analisi dei dati rilevati presso la sezione Gip e Gup dei diversi tribunali relativi a questo triennio evidenzia che la fattispecie di reato con il maggior numero di iscrizioni nel periodo è l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi. In particolare, tale reato presenta un'incidenza crescente sul totale dei reati riportati in tabella, dal 53 per cento nel 2010 al 62 per cento nel 2012, sebbene il suo andamento sia leggermente diminuito in termini assoluti da 3.067 a 3.020 casi.

Questo anche in ordine a una cosa che desidero sottolineare perché, contrariamente a quanto si può immaginare leggendo i giornali o ascoltando la televisione, il numero dei reati nel nostro Paese è costantemente in decrescita (per questo il dato percentuale aumenta, mentre in termini assoluti diminuisce).

Al secondo posto si colloca il reato di duplicazione abusiva delle opere di ingegno che, pur presentando un andamento fortemente decrescente (il dato del 2012 è dimezzato rispetto a quello del 2010), continua a incidere sul totale dei reati in tabella in misura pressoché costante, oscillando intorno al 74 per cento. Ciò in

quanto il complesso dei reati di contraffazione rilevati presso le sezioni Gip e Gup presenta un numero di iscrizioni decrescente nell'ultimo triennio del 16 per cento.

Spostando l'attenzione ai dati rilevati presso le sezioni dibattimentali dei tribunali, la situazione appare sostanzialmente simile: l'incidenza delle prime due fattispecie di reati sul totale della tabella assorbe più dell'80 per cento delle iscrizioni per ogni anno, anche nel settore dibattimentale le iscrizioni sono diminuite nel triennio del 32 per cento.

Analizzando complessivamente i dati, i reati riportati nelle tabelle risultano in diminuzione nel triennio 2010-2012, fatta eccezione per i reati di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, che registrano un numero esiguo di iscrizioni in valore assoluto.

Il reato che registra la maggiore diminuzione di iscrizioni nel triennio è quello della duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchi SIAE. Metto a disposizione per ogni utilità le tabelle che rappresentano in dettaglio i dati che ho brevemente illustrato alla Commissione.

Non c'è alcun dubbio che i dati statistici rispecchino la conseguenza più capillarmente diffusa del fenomeno contraffazione, il quale attinge la sua vitalità anche dalla possibilità di avvalersi di manodopera fortemente sfruttata, sottopagata e spesso migrante. Le organizzazioni criminali che si avvalgono di collaudate tecniche danno vita a una ramificazione puntuale, organizzata secondo un modello di *marketing* aziendale, che assicura la diffusione e il successo di questo commercio parallelo o sommerso.

Vi è poi la violazione sistematica del diritto d'autore, favorita dal potenziale diffusivo del web, che agevola l'acquisizione diretta delle opere dell'ingegno. Accanto a queste fattispecie quantitativamente più diffuse ne stanno emergendo diverse altre, che volgono verso forme di

contraffazione più sofisticate, dedicate a prodotti tecnologici di qualità. Ciò vale a spiegare in parte i valori recessivi delle fattispecie di reato riportate nelle tabelle, alle quali si stanno via via affiancando nuove tipologie di reato emergenti, a maggior impatto sociale, di più complessa individuazione e dai risvolti più insidiosi.

La Commissione ha già avuto modo di analizzare nel corso della prima fase della sua attività i problemi di natura sia sostanziale che processuale connessi con l'attuale impianto della legislazione nazionale in ambito penale, avvalendosi anche delle audizioni di rappresentanti delle principali procure della Repubblica.

Il preoccupante quadro che ci viene reso da coloro che operano quotidianamente per contrastare la criminalità in questo settore ha fatto emergere come prioritari due ordini di problemi di natura sostanziale. Da un lato si impone la necessità di tenere il passo con strumenti tecnologici che consentono la diffusione e la riproduzione illecita delle opere dell'ingegno, oltre che la perpetrazione di frodi e truffe attraverso il web.

Dall'altro si pone l'urgenza di conferire organicità al sistema preventivo sanzionatorio; dal momento che le fattispecie di reato sono contemplate disordinatamente nel Codice penale, si ritrovano numerose leggi speciali che non di rado presentano problemi di sovrapposizione e inadeguatezza.

Quanto al web, esso rappresenta per le organizzazioni del crimine un mezzo utile e sicuro, perché difficilmente controllabile e sostanzialmente privo di regole, che riesce a raggiungere un ampio numero di destinatari per la commercializzazione di merce contraffatta, offerta a basso costo con possibilità di occultare l'identità del mittente.

L'esponentiale aumento del commercio *on line* trova conferma valutando il rapporto tra il numero dei sequestri compiuti (costante) e la diminuita quantità dei prodotti contraffatti sequestrati, pur risultando invariata l'azione di contrasto. Può così dedursi che la movimentazione delle merci avvenga non più attraverso i canali

tradizionali, ma attraverso una distribuzione capillare spesso di oggetti di piccole dimensioni, tipica appunto del commercio *on line*.

Detta modalità di espansione del fenomeno contraffattivo certamente destinata ad aumentare produce conseguenze pregiudizievoli di estrema gravità sia per i titolari dei diritti di proprietà industriale violati, sia per l'affidabilità delle transazioni, per la libertà di determinazione delle scelte dei consumatori quando non per la sicurezza della loro salute.

Va premesso però che un contrasto efficace alla contraffazione sul web presuppone un diverso approccio culturale dei consumatori e richiede che anche le imprese svolgano un ruolo attivo, predisponendo efficaci strumenti preventivi per mettere sull'avviso gli utenti, ma anzitutto effettuando una capillare azione di monitoraggio e curando la tempestiva segnalazione degli illeciti.

Per quanto riguarda il sistema di tutela, si impone una maggiore efficacia dell'apparato sanzionatorio e la ridefinizione del quadro normativo, così da poter fronteggiare in modo organico le nuove emergenze criminali.

Le necessità evidenziate comportano una più puntuale messa a fuoco del bene giuridico protetto dalle norme, essendo chiaramente emerso dalle audizioni condotte da questa Commissione che oggi la contraffazione più pericolosa non è o non è soltanto quella relativa alle merci o ai beni di largo consumo. È infatti altrettanto fiorente il mercato di prodotti contraffatti immediatamente o potenzialmente dannosi per la salute, sia per i materiali utilizzati che per le modalità di confezionamento. Si pensi ad esempio agli alimenti, ai prodotti farmaceutici, ai giocattoli per i bambini in tenera età.

La contraffazione è un fenomeno fortemente diffuso anche nel settore agroalimentare, con molte ricadute negative sui produttori, costretti ad operare in condizioni di concorrenza sleale, e sui consumatori, convinti di acquistare prodotti di buona qualità. In quest'ultimo settore l'attività di contraffazione è caratterizzata,

piuttosto che dalla copia illegale di un marchio industriale, dalla falsa rappresentazione dell'origine geografica del prodotto.

La criminalità organizzata controlla e condiziona l'intera filiera agroalimentare, la produzione agricola, l'arrivo della merce nei porti, i mercati all'ingrosso, la grande distribuzione, il confezionamento e la commercializzazione, procurandosi in ogni passaggio dei fatturati enormi.

All'indomani delle modifiche apportate dalla legge n. 29 del 23 luglio 2009 al vigente assetto normativo, ci si è interrogati a fondo sull'individuazione del bene giuridico protetto dalle norme che incriminano la contraffazione. In particolare, ci si è chiesti se esse tutelino principalmente, secondo la tesi tradizionale, la fede pubblica, cioè la fiducia dei consumatori nei simboli che contraddistinguono i beni industriali, oppure i diritti della proprietà industriale, cioè gli interessi patrimoniali dei titolari di quei diritti, normalmente gli imprenditori.

Le norme devono quindi tutelare il consumatore oppure il produttore, titolare del diritto di proprietà industriale? Tutelano l'affidamento del consumatore nella genuinità del contrassegno che identifica il prodotto oppure il diritto del produttore all'uso esclusivo del contrassegno medesimo?

I lavori della Commissione mettono in luce come la contraffazione sia per definizione un fenomeno plurioffensivo, nel quale i soggetti danneggiati sono molteplici: le aziende, le imprese titolari di diritti patrimoniali legati alle opere dell'ingegno, i consumatori inconsapevoli che acquistano, anche se a prezzi vantaggiosi, prodotti di scadente qualità e potenzialmente dannosi per la salute, e naturalmente il mercato, la concorrenza, il mondo del lavoro.

Il problema dell'esatta individuazione del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici non è soltanto un problema di carattere teorico, ma serve ad orientare le scelte di sistematizzazione e di razio-

nalizzazione della normativa, di rivisitazione delle fattispecie e di eventuale aggravamento delle sanzioni.

Nella relazione di questa Commissione sono state evidenziate le ragioni di gravità del fenomeno, che hanno determinato la formulazione della proposta di un nuovo articolato normativo sulla contraffazione, da inserire nel Titolo VIII del Codice penale. La nuova, sistematica proposta della Commissione prevede un preciso progetto di razionalizzazione e semplificazione del sistema, che riduce a 6 fattispecie di reato in luogo delle 17 attuali gli illeciti che ci occupano.

La proposta prevede poi l'inserimento di tali 6 nuove fattispecie nel Titolo VIII del Codice penale, tra i delitti contro l'industria e il commercio, e la conseguente abrogazione delle norme attualmente esistenti. All'interno del Titolo VIII i reati di contraffazione sono strutturati come reati di pericolo, che si propongono di tutelare i diritti di proprietà industriale, il cosiddetto *Italian sounding*.

Si tratta quindi di reati non più strutturati come di falso, ma di reati economici, aventi natura plurioffensiva in considerazione della pluralità dei beni giuridici tutelati, soluzione interpretativa in linea con la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che in proposito ha più volte affermato che il delitto di cui all'articolo 474 del Codice penale è un reato di pericolo, che tutela in via principale e diretta non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o nei segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

L'impianto strutturale della Commissione è pienamente condivisibile, perché propone interventi legislativi che incidano su tutti gli aspetti più problematici relativi alla disciplina attualmente vigente: il difetto di collocazione sistematica, il difetto di formulazione delle norme, la scarsa incidenza del trattamento sanzionatorio.

La risoluzione di tali emergenze d'altra parte ha costituito un preciso obiettivo che

si è ritenuto di dover perseguire anche nell'ambito delle iniziative di fonte governativa. L'articolato di iniziativa parlamentare trova infatti un utile momento di confronto nella parallela iniziativa governativa assunta dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, istituita presso il Ministero della giustizia e presieduta dal dottor Giancarlo Caselli, anch'egli ascoltato in questa sede nel corso delle audizioni preliminari, che ha consegnato nei giorni scorsi una proposta normativa di riforma sulla tutela dei prodotti alimentari, che mira ad adeguare il quadro normativo ormai obsoleto, intervenendo su alcuni dei reati contemplati nell'ambito della contraffazione.

L'articolato prodotto dalla Commissione Caselli si compone di 49 articoli e introduce una serie di nuovi reati, fra i quali è di particolare interesse il reato di agropirateria, che intende punire la vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi o da marchi di qualità DOP o IGP contraffatti e prevede delle aggravanti in caso di falsi documenti di trasporto o di simulazione del metodo di produzione biologica.

La riforma inoltre mira ad estendere la responsabilità amministrativa anche alle persone giuridiche come strumento di prevenzione dei reati alimentari, prevedendo nel contempo modelli di organizzazione delle imprese che facilitino l'adempimento degli obblighi relativi.

Naturalmente il prezioso lavoro svolto dalla Commissione, pur costituendo un valido punto di partenza per la prospettiva di riforma annunciata, dovrà essere sottoposto a un confronto con tutti gli *stakeholders* del settore, in modo tale che la nostra proposta possa arrivare in Parlamento forte di una condivisione il più possibile unitaria, giovandosi di tutti i contributi e i suggerimenti degli operatori.

Entrambe le proposte, quella di Caselli e quella della Commissione, focalizzano l'attenzione sulla necessità di una riforma della normativa di settore e si propongono di guadagnare l'obiettivo prefissato attra-

verso un percorso che per l'iniziativa governativa passa attraverso la difesa della salute pubblica, della genuinità dei prodotti, della loro qualità, della valorizzazione del prodotto agricolo italiano, mentre per l'iniziativa parlamentare mantiene altissima l'attenzione sulla tutela del marchio, dei segni distintivi, della proprietà industriale del prodotto italiano come sinonimo di qualità.

La tutela della salute pubblica e del mercato rappresenta pertanto il precipitato logico giuridico di questo percorso normativo, laddove nella proposta di iniziativa governativa questi medesimi beni e interessi costituiscono l'essenza stessa del percorso riformatore.

Condurremo le opportune riflessioni in sede di confronto con il Parlamento e non mancheremo di offrire tutto il nostro contributo e sostegno per far sì che vengano adottate le soluzioni più utili a contrastare il fenomeno nella duplice prospettiva indicata, tutela forte dei marchi e delle ragioni della produzione da un lato, tutela del consumatore dall'altro.

Auspicabilmente i due obiettivi potranno essere efficacemente incanalati verso una direzione comune, dal momento che gli interessi ad essi sottesi nel caso di specie non appaiono in contrasto, ma anzi possono combinarsi insieme e necessitano del medesimo rigore repressivo.

La Commissione ha poi formulato alcune proposte di modifica relative ad aspetti di ordine procedurale. Fra esse va evidenziata la conferma della scelta legislativa del 2009 di attribuire competenza investigativa alle procure distrettuali per alcuni reati inerenti la contraffazione. Tale scelta viene anzi potenziata attraverso l'inserimento di alcuni dei reati più gravi inerenti alla contraffazione nel campo dell'applicazione del Codice delle leggi antimafia, con l'effetto di rendere opportunamente applicabili anche per tali reati le misure di prevenzione personali e patrimoniali da esso previsti.

A proposito della competenza investigativa delle procure distrettuali, occorre evidenziare che la Commissione sottolinea come i rappresentanti delle procure della

Repubblica opportunamente sentiti abbiano espresso il parere di rimeditare tale modifica in sede legislativa, anche alla luce di quanto emerso dalla pratica applicazione della già vigente attribuzione, ex articolo 51, comma 3 del Codice di procedura penale, alle procure distrettuali delle indagini per il reato di cui all'articolo 416 del Codice penale, finalizzato alla commissione di reati di cui agli articoli 473 e 474 del Codice penale.

In particolare stiamo parlando dei reati ambientali, nei quali il passaggio alle procure distrettuali ha dato risultati controversi, perché una serie di attività legate anche alla prossimità degli uffici ai fenomeni hanno avuto più difficoltà nel realizzarsi.

Questa rimeditazione ci sembra importante, perché bisogna assolutamente evitare il pericolo di un ingolfamento delle procure distrettuali, facendo in modo che la competenza sia limitata ai soli fascicoli relativi ad indagini su delitti funzionali all'approfondimento delle investigazioni già in corso verso le compagini associative che si celano dietro al fenomeno contraffattivo.

A tal fine potrebbe essere di ausilio l'esperienza acquisita, in relazione all'articolo numero 74 del decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) rispetto al reato di tali associazioni, previsto dall'articolo numero 73 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, e segnatamente il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Va inoltre sottolineato che la Commissione ha inteso mantenere il cosiddetto « doppio binario »: da un lato non propone di innalzare le pene per quei reati inerenti la contraffazione ritenuti di non elevato allarme sociale, consentendo per essi l'eventuale applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui al decreto legislativo numero 28 del 16 marzo 2015, dall'altro effettua una ricognizione dei reati ritenuti di particolare gravità e ritiene per questi ultimi di lasciare inalterata l'entità della pena pre-

vista dalla normativa vigente, escludendo però l'applicazione della predetta causa di non punibilità.

Tengo a tale proposito a sottolineare con forza che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non comporta rischi di sostanziale depenalizzazione per tali tipi di reati. In primo luogo l'eventuale applicazione della predetta causa di non punibilità è decisa dal giudice caso per caso e in relazione alla sussistenza di due parametri: la speciale tenuità del fatto e la non abitudine dei comportamenti.

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non incide affatto sulle potenzialità investigative in materia di contraffazione, ben potendo anche dall'episodio singolo, cosiddetto « da strada », pur se dichiarato non punibile, risalirsi ai fenomeni associativi che lo sorreggono.

Va ancora rammentato che alcuni reati rientranti tra quelli cui potrebbe essere applicata la predetta causa di non punibilità spesso concorrono con altri reati, la cui pena superiore al massimo di 5 anni esclude l'applicazione della predetta causa di non punibilità. L'esempio più significativo è costituito dal reato previsto dal vigente articolo 474 del Codice penale, che quasi sempre concorre con il delitto di ricettazione, reato punito con una pena superiore ai 5 anni.

In proposito la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

Un'attenta riflessione deve essere infine effettuata con riguardo alla punibilità dei consumatori che acquistino prodotti contraffatti. La Commissione sembra preferire la previsione di un illecito amministrativo che sanzioni l'acquisto di prodotti contraf-

fatti, come già previsto dall'articolo 1, comma 7 del decreto-legge numero 35 del 14 marzo 2005.

Già il legislatore nel 2009, eliminando la clausola di riserva nell'ambito dell'acquisto per uso personale e spostandola nella parte riferita agli acquisti effettuati da qualunque altro soggetto, ha esplicitamente manifestato la volontà di riservare all'acquirente finale un trattamento differenziato, nel senso di una maggiore tenuità rispetto alle figure autoriali. È intuitiva l'importanza della scelta legislativa sul punto: se un numero sempre crescente di consumatori si astengono dall'acquistare merce contraffatta, certamente diminuirà il giro di affari illeciti e con esso l'interesse delle associazioni criminali al settore.

Concordiamo in questo caso sull'individuazione di una sanzione amministrativa per reprimere la condotta di chi acquista prodotti contraffatti per uso personale, che appare più proporzionata al reale disvalore del fatto e maggiormente in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla pericolosità di un fenomeno in inarrestabile espansione, con l'ulteriore vantaggio di non accrescere il pesante carico di procedimenti penali.

Dalle premesse svolte emerge la consapevolezza condivisa che il fenomeno della contraffazione sia la forma più evoluta e subdola assunta dall'industria della criminalità organizzata. Abbiamo appreso da quanto espone la Direzione nazionale antimafia e dalle principali attività investigative svolte che sono sempre più frequenti le indagini che hanno per oggetto l'attività di produzione e commercializzazione di beni contraffatti, riconducibile a filiere dislocate nelle loro varie componenti in Paesi esteri, anche al di fuori dell'Unione europea.

L'impatto delle attività di contraffazione sull'economia legale e sulla salute dei consumatori è oggetto di numerosi studi da parte di organismi internazionali, da ultimo il « Situation Report on Counterfeiting in the European Union », pubblicato dall'Europol e dall'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno del-

l'Unione europea nell'aprile 2015, che mette in evidenza la necessità di risposte più inclusive e innovative da parte delle istituzioni e dei sistemi produttivi privati per la lotta contro i traffici illeciti.

Siamo convinti che la natura transnazionale delle organizzazioni criminali dedite alla contraffazione imponga un'azione internazionale comune e coordinata per l'individuazione di strumenti di repressione, che talvolta risulta di non agevole attuazione per la diversa percezione della gravità dello stesso fenomeno da parte di ciascuno Stato.

Va sottolineata l'importanza strategica di alcune iniziative di livello internazionale che ci hanno visto coinvolti in prima persona, come la Dichiarazione adottata al 13° Congresso ONU per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, che si è svolta dal 12 al 19 aprile a Doha e che contiene un preciso riferimento a questa nuova forma di crimini, esattamente sul presupposto che la contraffazione sia diventata una delle più importanti fonti di lucro per le organizzazioni criminali transnazionali.

Rappresento inoltre che nell'ambito del progetto « IP Key », finalizzato dalla Commissione europea per sviluppare la cooperazione con la Cina in materia di tutela della proprietà intellettuale, è stata attivata una collaborazione con l'Ufficio legislativo del Congresso nazionale del popolo in vista della riforma del Codice penale cinese, che modificherà le norme relative ai reati contro la proprietà intellettuale. Anche io personalmente, nell'incontro con il presidente della Corte Suprema e con il ministro della giustizia cinese, ho sollecitato un'evoluzione normativa in questa direzione.

Tale collaborazione prevede anche visite di funzionari europei in Paesi dell'Unione europea, per studiare i sistemi giuridici e le normative in materia di lotta alla contraffazione. Attraverso tali visite l'UE intende presentare alle autorità cinesi le buone prassi dei modelli normativi europei. Credo che aiuti il fatto che anche la Cina incomincia a essere vittima di

forme di contraffazione, cosa che credo possa spingere ulteriormente questa riflessione.

La missione organizzata dal progetto in questione ha coinvolto in questi giorni anche il nostro Ministero, rivelandosi un'importante occasione sia per presentare le buone prassi del nostro Paese che per stringere un rapporto strategico con un'istituzione cinese di cruciale rilevanza per la tutela delle nostre imprese nel settore della lotta alla contraffazione.

L'Italia si è dotata da tempo di una legislazione assolutamente all'avanguardia in Europa nel contrasto alla criminalità organizzata, particolarmente efficaci risultano le misure di confisca dei beni patrimoniali appartenenti a gruppi criminali di presunta provenienza illecita.

Il Governo ha ritenuto di affrontare con grande determinazione il tema urgente delle interferenze tra criminalità ed economia. L'attuale, delicata congiuntura economica ha imposto di adottare specifiche misure, finalizzate a tutelare le attività imprenditoriali dai rischi di contaminazione criminale del mercato, la libera concorrenza e la capacità del sistema produttivo di attrarre investimenti e sostenere la crescita economica.

Sono numerose nell'ultimo anno le iniziative assunte in questa direzione, che appaiono pienamente funzionali al contrasto di reati come la contraffazione, che si pongono in funzione strumentale rispetto alla perpetrazione di crimini di più articolata strutturazione. In primo luogo la legge numero 186 del 15 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, che ha introdotto nel sistema penale il delitto di autoriciclaggio.

La norma mira a sanzionare le condotte di « sostituzione, trasferimento, impiego del denaro, dei beni e delle utilità che il soggetto abbia ricavato dalla commissione di un precedente delitto » ed è stata concepita proprio per colpire i reati di criminalità organizzata, quelli connessi al grande traffico di droga, alla grande contraffazione, alla corruzione, incidendo in maniera più efficace sul complesso ciclo

dell'attività criminale piuttosto che sul singolo reato che non costituisce il presupposto, tra l'altro evitando anche di incorrere nella prescrizione, perché si tratta di un reato in sostanza imprescrittibile.

La legge numero 69 del 27 maggio 2015 reca disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. Proprio grazie alla presentazione da parte del Ministero della giustizia di alcuni significativi emendamenti all'originario disegno di legge, si sono delineati i tratti caratteristici e qualificanti della disciplina approvata, orientata a un maggior rigore repressivo dei delitti di associazione di tipo mafioso, dei più gravi delitti in materia di corruzione e di quelli di falso in bilancio.

Il decreto legislativo numero 153 del 13 ottobre 2014 ha introdotto ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo numero 159 del 6 dicembre 2011, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Ulteriore azione di contrasto alla commistione tra criminalità ed economia è stata realizzata attraverso la riforma già varata con la legge numero 68 del 22 maggio 2015 dei reati ambientali. Ho il dovere di segnalare inoltre l'impegno del Ministero della giustizia nella lotta al crimine quanto ad adeguamento degli strumenti investigativi, ai mezzi di ricerca della prova e alla modalità di ablazione dei proventi del reato.

È recentemente entrato in vigore il decreto legislativo numero 137 del 7 agosto 2015, con il quale ha avuto attuazione la decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, che contiene una disciplina dettagliata del procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca adottata da altro Stato membro e parallelamente le

modalità di trasmissione della decisione di confisca adottata in Italia per la sua esecuzione in altro Stato membro.

La decisione quadro opera sia per i provvedimenti di blocco o sequestro aventi finalità probatorie, sia per quelli finalizzati alla successiva confisca dei beni. Sono state nei giorni scorsi approvate le disposizioni di attuazione della decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni di sequestro probatorio. Queste regolano l'esecuzione nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro e dispongono il blocco e il sequestro di beni per finalità probatorie ovvero per la loro successiva confisca.

Questo atto costituisce applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, affermatosi a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 quale fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione, principio che trova applicazione non solo nel processo, ma va riferito anche alle ordinanze processuali, in particolare a quelle che consentano alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca dei beni facilmente trasferibili.

Il campo di applicazione della decisione quadro è molto ampio, in quanto essa può avere a oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale, mobile o immobile, e dunque anche documenti e dati, inclusi quelli di tipo elettronico o telematico, e può essere relativa a qualsiasi reato per il quale si possa applicare il principio del riconoscimento reciproco.

Nello stesso pacchetto va menzionato lo schema di decreto legislativo che attua, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, l'istituzione di squadre investigative comuni in ambito europeo. Attraverso le squadre investigative comuni si va ben oltre la previsione di misure di coordinamento tra gli organi inquirenti dei diversi Stati, venendo individuato uno specifico ambito di azione comune, che consente di operare nei diversi Stati direttamente e in

tempi reali, senza ostacoli di carattere formale. Vengono in tal modo superati i tradizionali limiti della cooperazione interstatale, investigativa e giudiziaria.

È in corso di esame al Senato il disegno di legge governativo recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, anche se molte disposizioni del disegno di legge risultano trasfuse attraverso emendamenti in altri disegni di legge già approvati.

Di particolare rilievo l'aspetto relativo al procedimento di prevenzione patrimoniale e al rafforzamento processuale degli strumenti di aggressione dei patrimoni illeciti come la cosiddetta « confisca allargata », che si avvale di ulteriori meccanismi di presunzione normativa.

È infine all'esame del Senato il disegno di legge numero 1460, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica dell'esecuzione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Nel testo di origine parlamentare è confluita la proposta della delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice di procedura penale. In particolare l'articolo 4, lettera a), punti 9, 10 e 11 contiene i principi delega relativi alla costituzione di squadre investigative comuni anche con Stati terzi ulteriori rispetto ai membri dell'Unione europea, alle modalità di coordinamento investigativo e di istituzione di procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti, nonché di regime di utilizzabilità degli atti in conformità con la disciplina processuale interna.

L'iniziativa per la costituzione delle squadre investigative comuni viene avviata a seguito della proposizione della richiesta da un procuratore della Repubblica dello Stato a delitti di cui all'articolo numero 51, commi 3 *bis*, 3 *quater* e 3 *quinquies*, e di cui all'articolo numero 407, comma 2 del Codice di procedura penale, o a delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore al massimo di 5 anni.

Possiamo quindi dire di disporre di strumenti normativi assolutamente effi-

caci, che ci permettono (e penso ancor più ci permetteranno) di svolgere un ruolo da protagonisti anche in ambito internazionale in materia di lotta alla contraffazione.

Al di là della normativa penale, che è la principale ragione per la quale sono stato chiamato a fornire il mio contributo, vorrei aggiungere un'ultima considerazione, alla quale tengo particolarmente, per quanto riguarda prettamente la tutela civilistica del settore della concorrenza e dei marchi.

Come è noto, essa avviene nell'ambito della competenza distrettuale del Tribunale delle imprese, che è stato fortemente voluto e da me valorizzato e rafforzato, nella consapevolezza che queste materie, che investono questioni interpretative complesse ed altamente tecniche, richiedano un'elevata professionalità e specializzazione dei magistrati.

Segnalo al riguardo che i dati statistici dei primi due anni di vita dei Tribunali delle imprese sono stati incoraggianti, con oltre il 90 per cento degli affari pervenuti all'anno 2013 giunto a definizione e oltre il 73 per cento degli affari pervenuti nell'anno 2014 definiti entro l'anno, con una media complessiva totale dalla nascita delle sezioni specializzate pari all'80 per cento di definizioni entro un anno. Abbiamo concentrato in pochissimi tribunali questo tipo di contenzioso con un riscontro assolutamente soddisfacente.

Accenno a due ultime considerazioni. Credo che il sostegno a questo impianto di carattere sostanziale si possa realizzare lungo due linee evolutive di carattere ordinamentale. Una è quella che riguarda il processo di specializzazione della magistratura, tanto di quella requirente quanto di quella giudicante, tanto di quella penale quanto di quella civile.

Noi abbiamo un forte deficit, dovuto a un'impostazione che leggeva il divieto di costituzione di tribunali speciali contenuta nella nostra Costituzione come un'impossibilità assoluta di procedere in questa direzione, ma abbiamo visto invece che ogni qual volta si sono fatti dei passi in questa direzione sono arrivati frutti posi-

tivi (pensiamo soltanto al campo della giustizia dei minori), quindi credo che su questo punto si debba lavorare.

Poiché questa è una sede in cui si raccolgono anche opinioni che attengono al tema della geografia giudiziaria in quanto tutti i parlamentari in proposito hanno una valutazione, vorrei dire che il presupposto alla specializzazione è la realizzazione di uffici di dimensioni sufficienti per realizzarla, quindi io credo che ci sia ancora da fare dei passi in questa direzione. Se si vogliono tribunali e procure specializzate, bisogna crearli di dimensioni sufficienti perché questa specializzazione si possa realizzare.

La seconda linea di evoluzione è quella della dimensione sovranazionale. Noi abbiamo fatto tutte queste cose, che secondo me rappresentano un grandissimo passo avanti sul fronte della contraffazione, perché abbiamo visto che si tratta sempre più di reti che hanno una dimensione transnazionale, però sarebbe fondamentale cominciare a costruire un riferimento a livello europeo, che è quello della procura europea. Su questo l'impegno dell'Italia è stato strenuo e determinato, ma i risultati sono ancora alterni.

Mi auguro che, anche alla luce di questa tragica vicenda del terrorismo internazionale, ci sia una spinta decisiva per andare in quella direzione, perché è evidente che — in quel caso tragicamente, in altri casi meno tragicamente — ogni volta ci si rende sempre più conto che proprio la rete è la dimensione che sposta nella dimensione transnazionale nuove attività di carattere criminale, che un tempo erano fortemente territorializzate.

L'ultima considerazione è una raccomandazione a questa Commissione: non sempre il panpenalismo è lo strumento attraverso il quale si contrastano meglio questi fenomeni.

Lo dico perché capisco che c'è una certa efficacia nel dire che è stata introdotta questa nuova figura di reato, ma bisogna che quella figura di reato effettivamente corrisponda a un fenomeno esistente reale, perché altrimenti è semplicemente una complicazione. Talvolta quando

riguarda condotte di non particolare offensività è un modo attraverso il quale si arriva addirittura a produrre forme di impunità.

Vorrei citare un caso che mi è accaduto proprio ieri ed è abbastanza divertente da questo punto di vista. Con un intervento di depenalizzazione abbiamo trasformato in illeciti amministrativi alcuni obblighi di forma che riguardavano la normativa antiriciclaggio, c'è stata una levata di scudi dicendo che in qualche modo agevolassimo il riciclaggio, in verità si tratta di obblighi di carattere amministrativo e della trasmissione di alcuni atti di forma.

Contemporaneamente c'è stata un'in-surrezione di coloro che sono tenuti a questi obblighi, perché larga parte di quelle iscrizioni finiva per prescriversi e anche quando si arrivava a una condanna, essendo spesso una condanna a incensurati che non prevedeva una misura di reclusione, era sufficiente chiedere la sospensione condizionale della pena per non pagare nemmeno la multa che era prevista. La trasformazione in un illecito amministrativo è un modo attraverso il quale invece si arriva a una tempestiva sanzione del comportamento.

Faccio questo ragionamento perché credo lo si debba tenere presente anche nella costruzione di un impianto nuovo sul fronte della contraffazione. Non sempre la repressione penale è quella più efficace, ed è la stessa riflessione che abbiamo fatto in ambito ambientale.

In ambito ambientale abbiamo deciso che alcune fattispecie di reato più gravi dovessero avere una piena configurazione e anche una congrua sanzione, ma abbiamo ritenuto utile introdurre una serie di interventi che consentissero l'estinzione del reato nel caso di una condotta di carattere riparatorio o un risarcimento del danno.

Penso che questo criterio vada sempre tenuto in debita considerazione, perché già oggi siamo a un numero di previsioni di reato tra Codice penale e leggi speciali che nessun penalista sa più quantificare, e l'aggiungersi di nuove fattispecie non estende la pretesa punitiva dello Stato, ma

rischia invece di indebolirla e di rendere meno credibile l'intervento di carattere repressivo.

Sintetizzando il ragionamento è: capire esattamente quali sono le condotte che oggi vanno colpite, tra queste distinguere tra quelle gravi e quelle meno gravi, e tra quelle meno gravi privilegiare lo strumento amministrativo in quanto assolutamente più tempestivo nella sanzione dell'illecito stesso. Grazie.

**PRESIDENTE.** Ringrazio sin da ora il Ministro Orlando complessivamente per l'intervento, ma anche più puntualmente per aver voluto prendere posizione in modo articolato sul lavoro della nostra Commissione, il che testimonia l'attenzione che il Ministero della giustizia ha rivolto al lavoro svolto.

Dico subito che ho colto larga convergenza nelle valutazioni del ministro per quanto riguarda la nostra analisi di diritto sostanziale sul Codice penale, mentre ci ha voluto segnalare sensibilità diverse per quanto riguarda la parte relativa alle competenze delle procure, e noi naturalmente rifletteremo sulle cose che il ministro ci ha detto.

Non manco di prender nota anche dell'accenno fatto nel finale al tribunale delle imprese, che anche da parte nostra, in base alle considerazioni raccolte dagli *stakeholders*, va considerata esperienza estremamente positiva da sostenere, come il ministro auspica, e naturalmente registro anche le considerazioni collaterali fatte dal ministro in relazione al tema della specializzazione ma anche della concentrazione delle sedi giudiziarie.

Lascio la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

**SUSANNA CENNI.** Grazie, presidente, un grazie a nome mio e del Gruppo del Partito Democratico al ministro per questa preziosissima audizione. Noi l'attendevamo, l'abbiamo sollecitata, e devo dire che ascoltandola ho molto apprezzato sottolineature e parti più concrete sul lavoro che il Ministero sta svolgendo in questa direzione.

Ritengo infatti che non solo attraverso le norme (sottolineo in particolare le ultime frasi che il ministro ha pronunciato), ma anche con atteggiamenti e con messaggi si dia un'indicazione molto forte di dove il Governo vuole andare e di come vuole contrastare questo fenomeno, intanto non considerando ineluttabile che la contraffazione nel nostro Paese rappresenti una dimensione così consistente di sottrazione di risorse al fisco, all'economia, e anche conducendo un'azione di concorrenza sleale nei confronti delle imprese.

Un contributo davvero molto utile al nostro lavoro, che fra l'altro intreccia una consistente parte delle considerazioni svolte davanti a questa Commissione da numerosi magistrati impegnati nella lotta alla contraffazione. Ricordo le procure di Milano, di Roma, di Prato, di Firenze, di Napoli, che si sono soffermate sulla richiesta, fatta anche a noi come Commissione, di evidenziare la necessità della specializzazione, di evidenziare le difficoltà di un ingorgo che stanno vivendo le DDA che invece si stanno impegnando su queste cose, soprattutto per evitare il rischio che nelle procure più rilevanti anche dal punto di vista del fenomeno della contraffazione lo stesso fenomeno diventi secondario per l'emergere di altre indagini molto importanti.

Sono state di particolare rilievo le sue parole, ministro, nell'evocare la dimensione della criminalità organizzata e dell'associazione a delinquere, della specializzazione che sta emergendo. Lo stesso procuratore di Roma ci ha informato su questa sfaccettatura e anche sulla specializzazione che singole nazionalità, singoli Paesi, pezzi di specializzazione della criminalità organizzata ormai controllano da un lato con la distribuzione della vendita sulle strade, dall'altro l'arrivo attraverso porti non del nostro Paese, ma di altre città europee, quindi arrivano senza controlli particolari nei nostri mercati e nei nostri distretti.

Sento di apprezzare particolarmente il lavoro fatto anche con il Ministro Martina contro il caporalato, anche se su questo

tema segnalo che come Commissione e come singoli parlamentari ci troviamo a riflettere sulle dimensioni di interi distretti. Penso al distretto di Prato, su cui abbiamo prodotto una relazione, rispetto al quale la connessione fra fenomeno della contraffazione e sfruttamento del lavoro in condizioni di estrema difficoltà anche dal punto di vista della salute sono legati.

Anche da questo versante mi sento di sottolineare ancora una volta la conclusione della sua relazione. Il Presidente Rossi in audizione nella nostra Commissione ci ha detto che l'investimento che quella regione ha fatto con 70 ispettori che ogni giorno si recano nei magazzini si ripaga da sé con le sanzioni, quindi è uno sforzo ripagato dal doppio risultato di intervenire su processi molto negativi e di non gravare sugli oneri dello Stato.

Le faccio però un paio di sollecitazioni che riguardano alcuni altri aspetti. Una riguarda un orientamento che come Partito Democratico stiamo assumendo, anche ragionando su possibili iniziative di legge, che va oltre la revisione delle norme penali e che riguarda la possibilità di costruire e sostenere filiere virtuose dal punto di vista delle produzioni agricole e del manifatturiero (penso soprattutto al settore della moda).

L'altro tema che le sollecito è legato all'attività necessaria — non solo nella fase di indagine — di seguire le risorse, seguire i soldi. Non le sarà sfuggito che nelle scorse settimane il procuratore di Prato è intervenuto con grande preoccupazione sull'aumento della soglia della circolazione del contante, perché sappiamo che questo è un tema molto delicato, che riguarda il sistema dei *money transfer*. Ho visto che è stato già presentato un emendamento al Senato che riguarda i *money transfer* e anche il trasporto via terra, quindi credo che dovremmo essere attenti a questa partita.

Siamo consapevoli di essere un Paese che ospita una dimensione molto pesante della contraffazione anche legata alle nostre produzioni di qualità, laddove nel momento in cui noi siamo l'eccellenza nel mondo della moda e dell'agroalimentare è

ovvio che qui più che altrove sia così pesante il fenomeno, ma il fatto che emergano continuamente queste situazioni significa che c'è anche un'azione di contrasto efficace.

Mi chiedo quindi se sia sufficiente l'organizzazione del sistema di contrasto. Mi riferisco alle forme di coordinamento, che oggi siedono presso il Ministero delle attività produttive, chiedendole se non sia arrivato il momento di ragionare su altro, quindi sulla trasposizione presso la Presidenza del Consiglio o sulla nascita di un'Authority per un migliore collegamento fra tutti i Ministeri e i soggetti competenti in materia.

Non aggiungo altro e la ringrazio ancora per suo il contributo.

FILIPPO GALLINELLA. Grazie, ministro. Lei ha parlato del numero di iscrizioni al ruolo divise per tipologia di reato, ma vorrei sapere se abbia un elenco anche in base al valore, perché è importante capire dove colpire con precisione, e sicuramente è il valore piuttosto che il numero.

Vorrei chiederle anche se su questa tipologia di reato veda l'efficienza della giustizia, ovvero quanti procedimenti vengono portati a termine e in quanti intervenga invece la prescrizione del reato, per capire dove potremmo agire.

Relativamente al coordinamento mi piace richiamare l'indagine in corso relativa all'olio, perché ci sono varie competenze territoriali (Firenze, Genova, Spoleto, Velletri) e quindi un coordinamento nazionale e sovranazionale per queste tipologie di reati che coinvolgono varie procure sarebbe interessante.

Al di là dell'azione penale e anche di quella amministrativa che in qualche caso lei considera come sanzione efficace, laddove si potrebbe in qualche caso elevare la prescrizione per quei reati dove purtroppo la macchina della giustizia è più lenta, che ne pensa dell'interdizione da un certo tipo di professione per chi sia recidivo?

DAVIDE BARUFFI. Ringrazio il ministro per la puntualità con cui ci ha fornito

alcuni elementi di grande interesse. Dovendo tagliare al massimo, questa Commissione è impegnata nell'aprire un'indagine sul tema della contraffazione attraverso il web, a cui lei ha fatto diversi riferimenti, e siamo ben consapevoli di come la rete abbia spostato nel campo internazionale quello che prima era domestico.

Ho avuto modo in qualità di relatore, su mandato del presidente, di incontrare alcune industrie che operano nell'ambito discografico, del sistema degli audiovisivi, della multimedialità, che nutrono particolare preoccupazione anche rispetto all'applicazione concreta del decreto legislativo richiamato, il n. 28 del 2015.

La mia opinione è che il legislatore abbia fatto la sua parte quando ha scritto la delega, come anche il Governo quando l'ha tradotta in un decreto legislativo, ma comprendo la preoccupazione e raccolgo due loro indicazioni puntuali. La prima è se esista su queste fattispecie di reato un elemento di monitoraggio, per valutare come vengano concretamente gestite dalle procure e dalla magistratura giudicante, e se il Ministero intenda raccomandare un'attenzione particolare a queste fattispecie.

Io sono però della sua scuola di cultura, cioè non sono un panpenalista, non mi iscrivo a quel partito o a quella fede, e, anche per riscontro di quanto sto incontrando attraverso questi interlocutori, ritengo che laddove si aprano canali efficaci per via amministrativa (loro stessi citano alcuni positivi elementi innovativi intervenuti negli ultimi tempi), questo possa diventare un elemento di vantaggio a tutela delle imprese.

Credo che nell'indagine che faremo (in questo le chiedo anche un supporto) valuteremo con grande attenzione ciò che può trovare una maggior effettività di sanzione per via amministrativa piuttosto che penale sia nell'interesse loro, nostro e del Paese.

PRESIDENTE. Lascio la parola al Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, per la replica.

ANDREA ORLANDO, *Ministro della Giustizia*. Mi sembra che, a parte il tema del *money transfer* del quale ci stiamo occupando e che rimanda alla capacità di avere soggetti di giurisdizione sovranazionale e rafforzamenti degli strumenti di cooperazione, l'insieme delle domande ruoti intorno al tema della congruità delle forme di sanzione.

Come ho detto, sono convinto che non si tratti di utilizzare ovunque e sempre la sanzione penale. Noi abbiamo applicato contro la contraffazione (tra l'altro, numero calante di reati) il massimo della possibile sanzione, in quanto la duplicazione di un cd comporta una condanna di carattere penale. Probabilmente nessuno dei presenti avrà mai duplicato un cd, ma vorrei far presente il livello della sanzione, laddove anche scaricare illegalmente musica comporterebbe una sanzione penale.

Credo che il problema sia avere piuttosto una tempestività dell'intervento, e da questo punto di vista, piuttosto che ipotizzare allungamenti e termini prescrizione, sono convinto che lo strumento dell'intervento amministrativo sia tendenzialmente quello più efficace sia quando ha come conseguenza una sanzione sia quando ha come conseguenza un sequestro o una confisca, cosa che a mio avviso è in grado di svolgere una funzione di deterrenza più forte.

Ci sono poi condotte di particolare offensività sulle quali si tratta di fare una riflessione seria. Il monitoraggio avviene su tutti i tipi di reato, noi non possiamo dare indicazioni di privilegiare il contrasto a un reato piuttosto che a un altro, perché esistono non solo una ferrea separazione dei poteri, ma anche l'obbligatorietà dell'azione penale.

L'obbligatorietà dell'azione penale però, in un Paese in cui purtroppo ci sono vicende di carattere criminale di grande rilevanza, rischia di far sì che il fascicolo aperto contro chi ha duplicato un cd non sia esattamente nelle priorità di quella procura, con il risultato di un'inevitabile prescrizione.

Non la risolviamo allungando i termini della prescrizione, perché in questo caso

rischieremmo soltanto di dover allargare gli armadi nei quali tenere i fascicoli che nessuno andrà mai a vedere (dubito che qualcuno porti avanti un'indagine su un cd duplicato dieci anni prima). Credo quindi che un serio ragionamento sulla congruità degli strumenti derivi anche da questa riflessione.

Se stiamo ai numeri, è un fenomeno decrescente, se stiamo alla tempestività dell'intervento, mi interrogarei se gli strumenti amministrativi siano quelli più idonei a reprimere questo tipo di fenomeno. Diverso è il tema dell'organizzazione del traffico, dell'organizzazione su larga scala della contraffazione, della rete che sta dietro chi vende il cd duplicato, che invece è altra questione.

Da questo punto di vista sarebbe interessante riflettere su come introdurre degli elementi di estinzione del reato nel momento in cui vi sia la volontà di cooperare nello smantellamento della rete. Questa mi sembrerebbe una cosa che, mutuata dalla normativa contro la criminalità organizzata, potrebbe avere grande rilevanza e grande valore.

Credo che concentrare le competenze sulla Presidenza del Consiglio o su un soggetto specifico potrebbe avere un senso. Devo dire però che nel tempo presso la Presidenza del Consiglio sono state concentrate molte competenze, che non sempre per ovvie ragioni sono state esercitate al meglio negli ultimi decenni, quindi credo che il semplice spostamento da un dicastero alla Presidenza del Consiglio non assicuri un salto di qualità.

In questo caso potrebbe essere legato a un'innovazione verso la quale stiamo andando, che è quella dello spostamento dell'Agenzia per i beni confiscati, perché lì si potrebbe individuare una filiera uniforme che si occupa sostanzialmente di contrasto patrimoniale a questo tipo di attività e anche di prevenzione. Si potrebbe a mio avviso immaginare una cosa di questo genere.

Credo che su questo fronte sia necessario un più forte coordinamento di tutti i Ministeri direttamente interessati, a partire da quello della giustizia, ma passando

anche per l'agricoltura e per la sanità, che mi paiono non sempre adeguatamente coinvolti nella definizione delle strategie di contrasto alla contraffazione. Penso che questo punto meriterebbe una riflessione e potrebbe dare dei risultati positivi.

**PRESIDENTE.** Credo che il ministro abbia esaurito la sua disponibilità di tempo, quindi torno a rinnovare il nostro ringraziamento. Dichiaro conclusa l'audizione e dispongo che la documentazione

prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

**DOTT. RENZO DICKMANN**

---

*Licenziato per la stampa  
il 22 aprile 2016.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

***Audizione del Ministro della Giustizia Andrea Orlando  
alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della  
contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio  
abusivo.***

- Roma, 19 novembre 2015 -

**(1) - Premessa -**

Illustre Presidente, signori onorevoli,

sono grato per l'opportunità che mi viene offerta di fornire un contributo conoscitivo e condividere alcune riflessioni sui problemi e sugli interventi adottati per il contrasto alla contraffazione in campo commerciale e al commercio abusivo.

Tali fenomeni sono in progressiva estensione anzitutto per gli strumenti particolarmente evoluti che vengono utilizzati dalle organizzazioni criminali, con inevitabili e rilevanti ricadute negative sia sotto l'aspetto economico (calo del fatturato, impoverimento dell'offerta di nuovi brevetti, ecc.), sia sul piano finanziario (riduzione delle entrate fiscali) e sociale (sfruttamento di mano d'opera, pericolo per la salute dei cittadini, ecc.).

Appare evidente che l'industria del falso è intimamente connessa alle svariate forme di illegalità economico-finanziaria che inquinano il mercato quali, ad esempio, l'evasione fiscale, il lavoro nero o irregolare, il riciclaggio e il reimpiego dei proventi illeciti.

La Direzione nazionale antimafia, nell'ultima relazione annuale di gennaio 2015, (relativa al periodo 1<sup>o</sup> luglio 2013-30 giugno 2014), ha evidenziato come il fenomeno

della contraffazione abbia assunto, negli anni, le caratteristiche di una vera e propria impresa criminale altamente organizzata, con un mercato di riferimento internazionale e una rete produttiva e distributiva transnazionale che, fino a qualche tempo fa, erano limitati ai soli beni di lusso collegati alla moda, ma che sempre più hanno invaso ogni settore commerciale, compresi quelli relativi ai beni di uso più comune, con ricadute frequenti e gravi anche sulla salute dei consumatori.

Cercherò, naturalmente, in questa sede, di rispondere alle esigenze connesse all'ambito di indagine scelto da codesta Commissione, come definito nella delibera istitutiva e di approfondire le questioni relative alla produzione e al commercio di prodotti che infrangono la proprietà intellettuale, indicando le iniziative necessarie per migliorare l'attività di contrasto.

Per quanto riguarda le specifiche competenze del Dicastero che dirigo, l'attenzione non potrà che essere principalmente rivolta all'analisi degli strumenti preventivi e coercitivi offerti dalla tutela penale.

L'osservatorio di cui dispone il Ministero della giustizia sui giudizi relativi alle principali fattispecie di reato che riguardano la contraffazione latamente intesa, restituisce, almeno in parte, il quadro della rilevanza, anche quantitativa, del fenomeno.

La Direzione Generale di Statistica del Ministero della giustizia, attraverso la rilevazione del "*Movimento dei procedimenti suddiviso per qualificazioni giuridiche del fatto*" è in grado, invece, di fornire i dati dei procedimenti penali iscritti e definiti presso i Tribunali (sezione dibattimento e Gip/Gup), distinti per qualificazioni giuridiche, allo stato fino agli anni 2010, 2011 e 2012.

L'analisi dei dati rilevati presso le sezioni Gip e Gup dei vari Tribunali, relativi al triennio 2010-2012, evidenzia che la fattispecie di reato con il maggior numero di iscrizioni nel periodo è *“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”*: in particolare, tale reato presenta un'incidenza crescente sul totale dei reati riportati in tabella (dal 53% nel 2010 al 62% nel 2012), sebbene il suo andamento sia leggermente diminuito (da 3067 casi nel 2010 a 3020 nel 2012).

Al secondo posto si colloca il reato di *“Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno”*, che pur presentando un andamento fortemente decrescente (il dato del 2012 è dimezzato rispetto al 2010), continua ad incidere sul totale dei reati in tabella in misura pressoché costante (oscillando intorno al 74%): ciò in quanto il complesso dei reati di contraffazione rilevati presso le sezioni Gip/Gup presenta un numero di iscrizioni decrescenti (-16% nel triennio).

Spostando l'attenzione ai dati rilevati presso le sezioni dibattimentali dei Tribunali la situazione appare sostanzialmente simile.

L'incidenza delle prime due fattispecie di reati sul totale della tabella assorbe più del 80% delle iscrizioni per ogni anno. Anche nel settore dibattimentale le iscrizioni sono diminuite nel triennio (-32%).

Analizzando complessivamente i dati, i reati riportati nelle tabelle risultano in diminuzione nel triennio 2010-2012, fatta eccezione per i reati di *“Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”* e *“Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”*, che registrano comunque un numero esiguo di iscrizioni in valore

assoluto. Il reato che registra la maggiore diminuzione di iscrizione nel triennio è quello di *“Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE”*.

Metto a disposizione, per ogni utilità della Commissione, le tabelle che rappresentano, nel dettaglio, i dati che ho brevemente illustrato.

Non vi è dubbio che i dati statistici rispecchiano quello che è il precipitato più capillarmente diffuso del fenomeno contraffazione, il quale attinge la sua vitalità anche dalla possibilità di avvalersi di manodopera fortemente sfruttata, sottopagata e, spesso, migrante.

Le organizzazioni criminali, avvalendosi di collaudate tecniche, danno vita ad una ramificata rete di vendita, organizzata secondo un modello di marketing aziendale che assicura la diffusione e il successo di questo commercio parallelo o sommerso.

Vi è poi la violazione sistematica del diritto d'autore, favorita dal potenziale diffusivo del web, che agevola l'acquisizione diretta delle opere dell'ingegno.

Accanto a tali fattispecie, quantitativamente più diffuse, ne stanno emergendo tuttavia diverse altre, che volgono verso forme di contraffazioni più sofisticate, dedicate a prodotti tecnologici e di qualità.

Ciò vale a spiegare, in parte, i valori recessivi delle fattispecie di reato riportate nelle tabelle, alle quali si stanno via via affiancando nuove tipologie di reato emergenti, a maggiore impatto sociale, di più complessa individuazione e dai risvolti più insidiosi.

**(2) - Le problematiche attuali -**

La Commissione ha già avuto modo di analizzare, nel corso della prima fase della sua attività, i problemi, sia di natura sostanziale che processuale, connessi con l'attuale impianto della legislazione nazionale in ambito penale, avvalendosi anche della audizione dei rappresentanti delle principali Procure della Repubblica.

Il preoccupante quadro restituito da coloro che operano quotidianamente per contrastare la criminalità in questo settore, ha fatto emergere, prioritari sugli altri, due ordini di problemi di natura sostanziale.

Da un lato si impone la necessità di tenere il passo con i strumenti tecnologici che consentono la diffusione e riproduzione illecita delle opere dell'ingegno, oltre che la perpetrazione di frodi e truffe in senso lato attraverso il *web*.

Dall'altro, si pone l'urgenza di conferire organicità al sistema preventivo e sanzionatorio, dal momento che le fattispecie di reato sono contemplate "disordinatamente" nel codice penale, si ritrovano in numerose leggi speciali, e non di rado presentano problemi di sovrapposizione ed inadeguatezza.

Quanto al *web*, esso rappresenta per le organizzazioni criminali del settore, un mezzo utile e sicuro, perché difficilmente controllabile e sostanzialmente privo di regole, che riesce a raggiungere un ampio numero di destinatari per la commercializzazione di merce contraffatta, offerta a bassi costi e con la possibilità di occultare la identità del mittente.

L'esponentiale aumento del commercio *on line* trova conferma altresì valutando il rapporto tra il numero dei sequestri compiuti - costante - e la diminuita quantità dei prodotti contraffatti sequestrati, pur risultando invariata l'azione di contrasto.

Può così dedursi che la movimentazione delle merci non avviene più attraverso i canali tradizionali ma attraverso una distribuzione capillare, spesso di oggetti di piccole dimensioni, tipica del commercio *on line*.

Detta modalità di espansione del fenomeno contraffattivo, certamente destinata ad aumentare, produce conseguenze pregiudizievoli di estrema gravità sia per i titolari dei diritti di proprietà industriale violati, sia per l'affidabilità delle transazioni e per la libertà di determinazione delle scelte dei consumatori, quando non per la loro sicurezza e la loro salute.

Va premesso che un contrasto efficace della contraffazione sul *web* presuppone un diverso approccio, anche culturale, dei consumatori e richiede che anche le imprese svolgano un ruolo attivo, predisponendo efficaci strumenti preventivi per mettere sull'avviso gli utenti, ma anzitutto effettuando una capillare azione di monitoraggio e curando la tempestiva segnalazione degli illeciti.

Per quanto riguarda il sistema di tutele, si impone certamente una maggiore efficacia dell'apparato sanzionatorio e la ridefinizione del quadro normativo, così da poter fronteggiare in modo organico le nuove emergenze criminali.

Le necessità evidenziate comportano una più puntuale messa a fuoco del bene giuridico protetto dalle norme, essendo chiaramente emerso, proprio dalle audizioni condotte dalla Commissione, che oggi la contraffazione più pericolosa non è - o non è soltanto - quella relativa alle merci o beni di largo consumo.

E' altrettanto fiorente infatti, il mercato di prodotti contraffatti immediatamente o potenzialmente dannosi per la salute, sia per i materiali utilizzati che per le modalità di

confezionamento: si pensi , ad esempio agli alimenti, ai prodotti farmaceutici ed ai giocattoli per bambini in tenera età.

La contraffazione è un fenomeno fortemente diffuso anche nel settore agroalimentare con evidenti ricadute negative sui produttori che si trovano ad operare in condizioni di concorrenza sleale e sui consumatori convinti di acquistare prodotti di buona qualità e di origine certa.

In quest'ultimo settore, la attività di contraffazione è caratterizzata, piuttosto che dalla copia illegale di un marchio industriale, dalla falsa rappresentazione della origine geografica del prodotto: la criminalità organizzata controlla e condiziona l'intera filiera agroalimentare, la produzione agricola, l'arrivo della merce nei porti, i mercati all'ingrosso la grande distribuzione, il confezionamento e la commercializzazione, procurandosi, in ogni passaggio, fatturati enormi.

All'indomani delle modifiche apportate dalla legge 23 luglio 2009, n. 29 al vigente assetto normativo, ci si è interrogati a fondo sull'individuazione del bene giuridico protetto dalle norme che incriminano la contraffazione.

In particolare, ci si è chiesti se esse tutelino principalmente, secondo la tesi tradizionale, la fede pubblica, cioè la fiducia dei consumatori nei simboli che contraddistinguono i beni industriali, ovvero i diritti di proprietà industriale, cioè, in ultima analisi, gli interessi patrimoniali dei titolari di quei diritti: normalmente gli imprenditori.

Le norme in altri termini, devono tutelare piuttosto il *consumatore*, oppure il *produttore*, titolare del diritto di proprietà industriale? Tutelano l'affidamento del

consumatore nella genuinità del contrassegno che identifica il prodotto, oppure il diritto del produttore all'uso esclusivo del contrassegno medesimo?

I lavori della Commissione mettono in luce come la contraffazione sia, per definizione, un fenomeno plurioffensivo, nel quale i soggetti danneggiati sono molteplici: le aziende e le imprese titolari di diritti patrimoniali legati alle opere dell'ingegno; i consumatori inconsapevoli che acquistano, anche se a prezzi vantaggiosi, prodotti di scadente qualità e potenzialmente dannosi per la salute; il mercato e la concorrenza; il mondo del lavoro.

Il problema della esatta individuazione del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici non è solo teorico ma serve ad orientare le scelte di sistematizzazione e di razionalizzazione della normativa, di rivisitazione delle fattispecie e di eventuale aggravamento delle sanzioni.

### **(3) - Prospettive di riforma -**

Nella relazione del 2015, codesta Commissione ha ben evidenziato le ragioni di gravità del fenomeno che hanno determinato la formulazione della proposta di un nuovo articolato normativo sulla contraffazione da inserire nel titolo VIII del codice penale.

La nuova sistematica proposta dalla Commissione prevede un preciso progetto di razionalizzazione e semplificazione del sistema, che riduce a 6 fattispecie di reato, in luogo delle 17 attuali, gli illeciti che ci occupano.

La proposta prevede poi l'inserimento di tali sei nuove fattispecie (dall'art. 517 all'art. 518 c.p.) nel Titolo VIII del codice penale tra i delitti contro l'industria e il commercio, e la conseguente abrogazione delle altre norme attualmente esistenti.

All'interno del Titolo VIII, i reati di contraffazione sono strutturati come reati di pericolo, e si propongono di tutelare i diritti di proprietà industriale e il c.d. *Italian Sounding*: non si tratta più quindi di reati strutturati principalmente come di falso, ma di reati economici, aventi natura plurioffensiva, in considerazione della pluralità dei beni giuridici tutelati (diritti di proprietà industriale, tutela della concorrenza e del consumatore; tutela di beni costituzionalmente rilevanti, quali diritto alla salute, sicurezza sul lavoro, tutela dei beni erariale, ecc.). Soluzione interpretativa, quest'ultima, in linea con la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, in proposito, ha più volte affermato che il delitto di cui all'art. 474 c. p. è un reato di pericolo che tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

L'impianto strutturale della Commissione è pienamente condivisibile perché propone interventi legislativi che incidono su tutti gli aspetti più problematici relativi alla disciplina attualmente vigente: il difetto di collocazione sistematica, il difetto di formulazione delle norme, la scarsa incidenza del trattamento sanzionatorio.

La risoluzione di tali emergenze, d'altra parte, ha costituito un preciso obiettivo che si è ritenuto di dover perseguire anche nell'ambito delle iniziative di fonte governativa.

L'articolato di iniziativa parlamentare trova, infatti, un momento di utile confronto nella parallela iniziativa governativa assunta dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, istituita presso

il Ministero della giustizia e presieduta dal dott. Giancarlo Caselli – anch'egli ascoltato in questa sede nel corso delle audizioni preliminari - che ha consegnato, nei giorni scorsi, una proposta normativa di riforma sulla tutela dei prodotti alimentari che mira ad adeguare il quadro normativo oramai obsoleto, intervenendo, *in parte qua*, su alcuni dei reati contemplati nell'ambito della contraffazione.

L'articolato prodotto dalla commissione Caselli si compone di 49 articoli e introduce una serie di nuovi reati fra i quali, di particolare interesse il reato di "agropirateria", che intende punire la vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi o da marchi di qualità, Dop e Ogp, contraffatti, e prevede delle aggravanti in caso di falsi documenti di trasporto o di simulazione del metodo di produzione biologica.

La riforma, inoltre, mira a estendere casi di responsabilità amministrativa anche alle persone giuridiche come strumento di prevenzione dei reati alimentari, prevedendo nel contempo modelli di organizzazione delle imprese che facilitino l'adempimento degli obblighi relativi.

Naturalmente, il prezioso lavoro svolto dalla Commissione Caselli, pur costituendo un valido punto di partenza per la prospettiva di riforma annunciata, dovrà essere corroborato dal confronto con tutti gli *stakeholders* del settore, in modo tale che la nostra proposta possa arrivare in Parlamento forte di una condivisione il più possibile unitaria, giovandosi di tutti i contributi e i suggerimenti degli operatori.

Entrambe le proposte, la proposta Caselli e quella della Commissione, focalizzano l'attenzione sulla necessaria riforma della normativa di settore e si propongono di

guadagnare l'obiettivo prefissato attraverso un percorso determinato, che per la iniziativa governativa (Commissione Caselli), passa attraverso la difesa della salute pubblica, della genuinità dei prodotti e della loro qualità, della valorizzazione del prodotto agricolo italiano; mentre per la iniziativa parlamentare mantiene altissima l'attenzione sulla tutela del marchio, dei segni distintivi, della proprietà industriale e del prodotto italiano, come sinonimo di qualità.

La tutela della salute pubblica e del mercato rappresenta, pertanto, il precipitato logico-giuridico di questo percorso normativo virtuoso, laddove nella proposta di iniziativa governativa quei medesimi beni-interessi costituiscono l'essenza stessa del percorso riformatore.

Condurremo le opportune riflessioni in sede di confronto e di rinnovata analisi di quanto sottoporremo al vaglio del Parlamento e non mancheremo di offrire tutto il nostro contributo e sostegno affinché vengano adottate le soluzioni più utili a contrastare il fenomeno, nella duplice prospettiva indicata: tutela forte dei marchi e delle ragioni della produzione da un lato, e tutela del consumatore dall'altro.

Auspicabilmente i due obiettivi potranno essere efficacemente incanalati verso una direzione comune, dal momento che gli interessi ad essi sottesi, nel caso di specie, non appaiono contrastare ma anzi combinano insieme e necessitano del medesimo rigore repressivo.

La Commissione ha formulato altresì alcune proposte di modifica relative ad aspetti di ordine procedurale.

Fra essi va evidenziata la conferma della scelta legislativa del 2009, di attribuzione di competenza investigativa alle Procure distrettuali per alcuni reati inerenti alla contraffazione. Tale scelta viene anzi potenziata, attraverso l’inserimento di alcuni dei reati più gravi inerenti alla contraffazione, nel campo di applicazione del Codice delle Leggi antimafia, con l’effetto di rendere in tal modo opportunamente applicabili, anche per tali reati, le misure di prevenzione, personali e patrimoniali, da esso previste.

A proposito della competenza investigativa delle Procure distrettuali occorre evidenziare che la stessa Commissione sottolinea come i rappresentanti delle Procure della Repubblica, opportunamente sentiti, abbiano espresso il parere di “rimeditare” tale modifica in sede legislativa anche alla luce di quanto emerso dalla pratica applicazione della già vigente attribuzione – ex art. 51, comma 3 bis c.p.p. - alle Procure Distrettuali delle indagini per il reato di cui all’art. 416 del c.p. finalizzato alla commissione dei reati di cui agli art. 473 e 474 del c.p.

Tale “rimeditazione” ci sembra veramente importante perché bisogna assolutamente evitare il pericolo di un ingolfamento delle Procure distrettuali, facendo in modo che la competenza sia limitata ai soli fascicoli relativi ad indagini su delitti funzionali all’approfondimento delle investigazioni già in corso verso le compagini associative che si celano dietro il fenomeno contraffattivo.

A tal fine potrebbe essere di ausilio, ad esempio, l’esperienza acquisita, in relazione all’art. 74 D.P.R. 309/90 – associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti – rispetto al reato fine di tali associazioni, previsto dall’art. 73 D.P.R. 309/90, e segnatamente il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Va inoltre sottolineato che la Commissione ha inteso mantenere il cosiddetto “doppio binario”: da un lato non propone di innalzare le pene per quei reati inerenti la contraffazione ritenuti di non elevato allarme sociale, consentendo, per essi, l’eventuale applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui al D.lgs. 16 marzo 2015 n. 28; dall’altro effettua una ricognizione dei reati ritenuti di particolare gravità e ritiene, per questi ultimi, di lasciare inalterata l’entità della pena prevista dalla normativa vigente, escludendo però l’applicazione della predetta causa di non punibilità.

Ci tengo a tale proposito con forza a sottolineare (ed è stato anche ben evidenziato nella relazione della Commissione), che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non comporta rischi di sostanziale depenalizzazione per tali tipi di reato.

In primo luogo, l’eventuale applicazione della predetta causa di non punibilità è decisa dal giudice caso per caso e in relazione alla sussistenza di due parametri: la speciale tenuità del fatto (valutata in forza di quanto previsto dall’art. 133 del c.p.) e la non abitualità dei comportamenti (abitualità regolamentata dagli artt. 102 e 103 del c.p.).

Inoltre, la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non incide affatto sulle potenzialità investigative in materia di contraffazione, ben potendo anche dall’episodio singolo “da strada” – pur se dichiarato non punibile - risalirsi ai fenomeni associativi che lo sorreggono.

Va ancora rammentato che alcuni reati rientranti tra quelli cui potrebbe essere applicata la predetta causa di non punibilità spesso concorrono con altri reati la cui pena

(superiore nel massimo a 5 anni), di per sé esclude l'applicazione della predetta causa di non punibilità.

L'esempio più significativo è costituito dal reato previsto dal vigente art. 474 c.p. (trasfuso nel nuovo articolo 571 come proposto dalla Commissione), che quasi sempre concorre con il delitto di ricettazione (reato punito con pena superiore ai 5 anni).

In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (*Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36911 del 27/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 12452 del 04/03/2008; Sez. U, Sentenza n. 23427 del 09/05/2001*).

Infine, un'attenta riflessione deve essere effettuata con riguardo alla punibilità dei consumatori che acquistino prodotti contraffatti. La Commissione sembra preferire la previsione di un illecito amministrativo che sanzioni l'acquisto di prodotti contraffatti come è già previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, modificato dall'art. 17 legge 23.07.2009 n. 99.

Già il legislatore del 2009, eliminando la clausola di riserva dall'ambito dell'acquisto per uso personale e spostandola invece nella parte riferita agli acquisti effettuati da qualunque altro soggetto, ha esplicitamente manifestato la volontà di riservare

all'acquirente finale un trattamento differenziato, nel senso di una maggiore tenuità, rispetto alle altre figure autoriali.

E' intuitiva l'importanza della scelta legislativa sul punto: se un numero sempre crescente di consumatori (sensibilizzati al problema da adeguate campagne dissuasive o perché intimoriti della sanzione prevista) si astengono dall'acquistare merce contraffatta, certamente diminuirà il giro di affari illecito e con esso l'interesse delle associazioni criminali al settore.

Concordiamo in questo caso sulla individuazione di una sanzione amministrativa per reprimere la condotta di chi acquista prodotti contraffatti per uso personale, che appare più proporzionata al reale disvalore del fatto e maggiormente in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla pericolosità di un fenomeno in inarrestabile espansione, con l'ulteriore vantaggio di non accrescere il pesante carico di procedimenti penali.

**(4) - *Le ulteriori misure del Governo di contrasto alla criminalità, attuate ed in programma***

-

Dalle premesse svolte emerge la consapevolezza condivisa che il fenomeno della contraffazione sia la forma più evoluta e subdola assunta dall'industria della criminalità organizzata. Abbiamo anche appreso, da quanto espone la Direzione nazionale antimafia e dalle principali attività investigative svolte, che sono sempre più frequenti le indagini che hanno per oggetto attività di produzione e commercializzazione di beni contraffatti, riconducibili a filiere dislocate – nelle loro varie componenti - in Paesi esteri, anche al di fuori della UE.

L'impatto della attività di contraffazione sull'economia legale e sulla salute dei consumatori è oggetto di numerosi studi da parte di organismi internazionali.

Da ultimo, il “Situation Report on Counterfeiting in the European Union”, pubblicato da Europol e dall'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno dell'Unione Europea (UAMI) nell'aprile del 2015, mette in evidenza la necessità di risposte più inclusive e innovative da parte delle istituzioni e dei sistemi produttivi privati per la lotta contro i traffici illeciti.

Siamo convinti che la natura transnazionale delle organizzazioni criminali dedite alla contraffazione imponga un'azione internazionale comune e coordinata per l'individuazione di strumenti di repressione, che talvolta risulta di non agevole attuazione per la diversa percezione della gravità dello stesso fenomeno da parte di ciascuno Stato che dà luogo a risposte eterogenee dei diversi apparati istituzionali, sia sotto il profilo normativo-amministrativo che dal punto di vista della repressione penale.

Va sottolineata, a tal fine, l'importanza strategica di alcune iniziative di livello internazionale, che ci hanno visto coinvolti in prima persona, come la dichiarazione adottata al XIII Congresso Onu per la prevenzione crimine e giustizia penale che si è tenuto dal 12 al 19 aprile a Doha, che contiene un preciso riferimento a questa nuova forma di crimine, esattamente sul presupposto che la contraffazione sia diventata una delle più importanti fonti di lucro per le organizzazioni criminali transnazionali.

Rappresento inoltre che, nell'ambito del progetto “IP Key” – finanziato dalla Commissione Europea per sviluppare la cooperazione con la Cina in materia di tutela

della proprietà intellettuale — è stata attivata una collaborazione con l'Ufficio legislativo del Congresso Nazionale del Popolo, in vista della riforma del Codice penale cinese, che modificherà le norme relative ai reati contro la proprietà intellettuale. Tale collaborazione prevede anche visite in Paesi UE da parte di funzionari cinesi per studiare i sistemi giuridici e le normative in materia di lotta alla contraffazione; attraverso tali visite, l'UE intende presentare alle autorità cinesi le buone prassi dei modelli normativi europei.

La missione organizzata dal progetto UE "IP Key", ha coinvolto, proprio in questi giorni, anche il nostro Ministero della giustizia rivelandosi un'importante occasione, sia per presentare le buone prassi italiane che per stringere un rapporto strategico con un'istituzione cinese di cruciale rilevanza per la tutela delle nostre imprese nel settore della lotta alla contraffazione.

L'Italia si è dotata, infatti, da tempo, di una legislazione assolutamente all'avanguardia in Europa nel contrasto alla criminalità organizzata: particolarmente efficaci risultano le misure di confisca dei beni patrimoniali appartenenti a gruppi criminali, di presunta provenienza illecita.

Il Governo ha ritenuto di affrontare con grande determinazione il tema urgente delle interferenze tra criminalità ed economia.

L'attuale delicata congiuntura economica ha imposto di adottare specifiche misure finalizzate a tutelare le attività imprenditoriali dai rischi di contaminazione criminale del mercato, la libera concorrenza e la stessa capacità del sistema produttivo di attrarre investimenti e sostenere la crescita economica.

Sono numerose, solo nell'ultimo anno, le iniziative assunte in questa direzione, che appaiono pienamente funzionali al contrasto ai reati – come la contraffazione - che si pongono in funzione strumentale rispetto alla perpetrazione di crimini di più articolata strutturazione.

Cito, in primo luogo, la legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, che ha introdotto nel sistema penale il delitto di autoriciclaggio.

La norma mira a sanzionare le condotte di sostituzione, trasferimento e impiego del denaro, dei beni e delle altre utilità che il soggetto abbia ricavato dalla commissione di un precedente delitto ed è stata concepita proprio per colpire i reati di criminalità organizzata, quelli connessi ai grandi traffici di droga, la grande contraffazione, la corruzione, incidendo in maniera più efficace sul complesso ciclo dell'attività criminale piuttosto che sul singolo reato che ne costituisce il presupposto.

La legge 27 maggio 2015, n. 69, reca disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

Proprio grazie alla presentazione, da parte del Ministero della giustizia, di alcuni significativi emendamenti all'originario disegno di legge, si sono delineati i tratti caratteristici e qualificanti della disciplina approvata, orientata ad un maggior rigore repressivo dei delitti di associazione di tipo mafioso, dei più gravi delitti in materia di corruzione e di quelli di falso in bilancio.

Il decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 ha introdotto ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ulteriore azione di contrasto alla commistione tra criminalità ed economia sarà realizzata attraverso la riforma - già varata con legge 22 maggio 2015, n. 68 - dei reati ambientali.

Ho il dovere di segnalare, inoltre, l'impegno del Ministero della giustizia nella lotta al crimine quanto ad adeguamento degli strumenti investigativi, ai mezzi di ricerca della prova ed alle modalità di ablazione dei proventi del reato.

E' recentemente entrato in vigore il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, con il quale ha avuto attuazione la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, che contiene una disciplina dettagliata del procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca adottata da altro Stato membro e, parallelamente, le modalità di trasmissione della decisione di confisca adottata in Italia, per la sua esecuzione in altro Stato membro.

La decisione quadro opera sia per i provvedimenti di blocco o sequestro aventi finalità probatoria, sia per quelli finalizzati alla successiva confisca di beni.

Sono state nei giorni scorsi approvate le *"Disposizioni di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio"*. Esse regolano l'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti,

emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie, ovvero per la loro successiva confisca. Tale atto costituisce applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, affermatosi a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 1999, quale fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione, principio che trova applicazione non solo nel processo, ma va riferito anche alle ordinanze preprocessuali, in particolare a quelle che *“consentono alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili”*.

Il campo di applicazione della decisione-quadro è molto ampio, in quanto essa può avere ad oggetto qualsiasi bene, materiale e immateriale, mobile o immobile, e dunque anche documenti e dati, inclusi quelli di tipo elettronico o telematico, e può essere relativa a qualsiasi reato, per il quale si possa applicare il principio del riconoscimento reciproco.

Nello stesso pacchetto va menzionato lo schema di decreto legislativo che attua, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 – legge di delegazione europea 2014 - la decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI del 13 giugno 2002, relativa alla istituzione di squadre investigative comuni in ambito europeo.

Attraverso le squadre investigative comuni si va ben oltre la previsione di misure di coordinamento tra organi inquirenti dei diversi Stati, venendo individuato uno specifico ambito di azione comune che consente di operare nei diversi Stati, direttamente e in tempi reali, senza ostacoli di carattere formale.

Vengono in tal modo superati i tradizionali limiti della cooperazione interstatale, investigativa e giudiziaria, proprio nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nella lotta contro il terrorismo internazionale e per i cosiddetti *cross-border crimes*, fra i quali sono ricompresi i reati di contraffazione.

È in corso di esame al Senato della Repubblica il disegno di legge governativo recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, anche se molte disposizioni del disegno di legge risultano , trasfuse attraverso emendamenti in altri disegni di legge, già approvati. Di particolare rilievo l'aspetto relativo al procedimento di prevenzione patrimoniale e al rafforzamento processuale degli strumenti di aggressione dei patrimoni illeciti come la cosiddetta "confisca allargata" che si avvale di ulteriori meccanismi di presunzione normativi.

Infine, è all'esame del Senato, il disegno di legge *n. 1460/C (Verini ed altri)*, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, adottata a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Nel testo di origine parlamentare è confluita la proposta di delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. In particolare, l'articolo 4 lettera a), punti 9, 10 e 11, contiene principi di delega relativi alla costituzione di squadre investigative comuni anche con Stati terzi ulteriori rispetto ai membri dell'Unione europea, alle modalità di coordinamento investigativo e di istituzione di procedura semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti, nonché al regime di utilizzabilità degli atti, in conformità con la disciplina processuale interna.

L'iniziativa per la costituzione delle squadre investigative comuni viene avviata a seguito della proposizione della richiesta da un procuratore della Repubblica dello Stato a delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis (ossia per i quali, come nel nostro caso, è prevista la competenza distrettuale), 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o ai delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

Possiamo quindi dire di disporre di strumenti normativi assolutamente efficaci, che ci permettono - ed ancor più ci permetteranno in immediata prospettiva - di svolgere un ruolo da protagonisti, anche in ambito internazionale, in materia di lotta alla contraffazione.

Al di là della normativa penale, che è la principale ragione per la quale sono stato chiamato a fornire il mio contributo, vorrei aggiungere un'ultima considerazione - alla quale tengo particolarmente - per quanto riguarda più prettamente, invece, la tutela civilistica del settore della concorrenza e dei marchi.

Come è noto, essa avviene nell'ambito della competenza distrettuale del Tribunale delle imprese, che è stato fortemente voluto e da me valorizzato e rafforzato, nella consapevolezza che tali materie, che investono questioni interpretative complesse ed altamente tecniche, richiedano un'elevata professionalità e specializzazione dei magistrati.

Segnalo, al riguardo, che i dati statistici dei primi due anni di vita dei tribunali delle imprese sono incoraggianti, con oltre il 90% degli affari pervenuti nell'anno 2013 giunti a definizione ed oltre il 73% degli affari pervenuti nell'anno 2014 definiti entro

l'anno, con una media complessiva totale dalla nascita delle sezioni specializzate pari all'80% di definizioni entro un anno.

Abbiamo concentrato in pochissimi tribunali questo tipo di contenzioso, con un riscontro assolutamente soddisfacente.

Siamo convinti che gli strumenti a presidio delle legittime ragioni dell'industria, del commercio e dei consumatori, assumano un valore determinante nella reputazione stessa dell'Italia rispetto ad investitori esteri, su cui si gioca la stessa credibilità del sistema Paese, tanto nel settore penale che in quello civile.

## ALLEGATO 2

## Procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani -sezioni gip/gup- contenenti reati in materia di contraffazione. Anni 2010-2012\*

Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
		iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	335	325	325	281	313	262
art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	3.067	2.890	3.324	3.120	3.020	2.846
art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	19	22	25	25	13	21
art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	660	594	640	580	527	546
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	62	56	54	45	38	38
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	48	36	55	43	54	49
art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	9	5	15	8	23	18
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	269	310	171	168	182	165
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	185	202	156	185	112	138
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	1.131	1.199	762	787	570	650

\* Copertura pari all'87% dei fascicoli per il 2010, all'85% per il 2011 e all'83% per il 2012.

## Procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani -sezioni dibattimento- contenenti reati in materia di contraffazione. Anni 2010-2012\*

Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
		iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	266	201	266	154	225	163
art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	5.825	4.458	5.279	4.261	4.370	4.061
art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	11	14	14	12	14	11
art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	498	459	514	388	435	376
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	43	25	41	27	43	38
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	27	18	33	15	42	20
art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	7	2	3	2
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	266	219	194	193	136	163
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	681	474	515	410	175	302
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	2.087	2.260	1.575	1.796	1.147	1.458

\* Copertura pari al 90% dei fascicoli per il 2010 e all'86% per il 2011 e il 2012.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica

## Procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani per distretto -sezioni gip/gup- contenenti reati in materia di contraffazione. Anni 2010-2012\*

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
ANCONA	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	14	14	15	15	8	9
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	63	45	57	59	53	43
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	6	6	18	18	20	19
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	1	1	0	0	2	2
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	3	2	4	5	2	2
	art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	1	1	0	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	3	2	6	5	0	4
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	1	2	5	6	3	3
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	24	22	7	6	13	13
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	29	34	9	9	27	19
BARI	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	160	134	120	94	153	140
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	2	3	0	1	2	3
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	71	65	24	27	47	49
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	5	4	2	3	1	1
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	3	1	1	1	0	0
	art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	1	1	1	0	2	2
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	72	72	6	6	22	22
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	9	10	8	5	11	11
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	107	82	48	42	98	73

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
BOLOGNA	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	20	18	18	23	40	22
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	232	238	221	262	188	206
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	0	1	2	0	2
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	50	58	44	53	39	49
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	3	2	9	6	2	3
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	4	5	3	3	5	2
	art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	1	1	0	0	0	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	16	17	14	16	11	14
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	11	21	12	15	8	16
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	88	109	53	83	44	52
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	17	17	21	19	19	21
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	319	309	405	405	358	369
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	0	1	1	2	2
art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	33	27	38	41	30	29	
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	2	1	1	1	5	3	
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	1	0	2	1	2	2	
art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	2	2	1	0	7	5	
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	7	7	22	19	14	16	
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	13	15	17	17	10	10	
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	47	48	58	57	44	41	
art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	3	2	8	4	0	4	
art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	135	65	95	42	87	170	
art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	1	1	1	0	0	1	
art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	25	12	10	6	5	17	
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	1	1	0	0	0	0	
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	5	5	5	1	9	13	
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	15	11	2	8	2	3	
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	60	37	20	24	19	36	

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
CALTANISSETTA	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	0	0	0	0	2	1
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	8	5	8	10	3	4
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	2	2	2	2	0	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	1	0	1	2	1	1
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	1	0	3	3	1	1
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	5	6	0	3	0	0
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	0	0	0	0	1	0
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	6	7	29	18	10	12
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	5	6	10	8	1	3
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	0	0	0	1	1
CAMPOBASSO	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	0	1	1	1	0	0
	art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	1	0	0	1	0	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	1	0	4	4	0	1
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	1	2	4	0	0	4
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	5	7	20	11	1	8
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	7	3	8	7	1	4
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	47	56	51	40	29	22
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	1	1	0	1	0	1
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	6	7	11	8	2	5
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	0	2	1	1	1
CATANIA	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	1	1	0	1	0	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	12	17	4	6	5	4
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	2	3	9	7	9	3
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	26	28	31	13	11	14

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
CATANZARO	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	8	8	3	4	5	4
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	74	84	71	65	71	58
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	2	0	0	0	0
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	11	10	7	8	10	10
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	0	2	1	0	0
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	1	0	2	3	0	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	13	17	6	3	7	8
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	13	10	6	5	4	4
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	51	60	34	29	20	26
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	20	23	0	0	0	0
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	95	118	0	0	0	0
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	2	3	0	0	0	0
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	35	42	0	0	0	0
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	8	13	0	0	0	0	
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	1	1	0	0	0	0	
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	12	12	0	0	0	0	
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	10	14	0	0	0	0	
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	27	30	0	0	0	0	
art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	5	6	7	5	4	7	
art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	170	170	208	190	169	173	
art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	2	0	0	1	0	1	
art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	23	19	25	22	14	24	
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	2	2	0	0	0	0	
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	2	1	4	2	7	9	
art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	2	1	0	1	
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	3	4	7	8	2	4	
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	5	5	3	4	4	9	
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	9	11	7	7	11	14	

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010				2011				2012			
			iscritti	definiti										
L'AQUILA	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	5	5	2	0	9	5						
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	26	28	3	6	25	19						
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	1	0	0	0	1	0						
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	2	4	1	1	4	2						
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	0	1	1	0	0						
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	0	0	2	0	3	3						
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	6	8	3	4	1	1						
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	3	4	0	0	0	0						
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	8	8	7	6	15	12						
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	11	11	13	12	13	15						
LECCE	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	168	106	150	149	134	133						
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	3	4	4	0	1						
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	44	41	28	32	20	27						
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	0	1	0	2	2						
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	1	0	0	0	1	0						
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	7	4	7	7	4	6						
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	10	8	18	12	7	13						
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	94	32	103	68	69	73						
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	3	2	4	3	4	3						
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	16	19	13	10	19	18						
MESSINA	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	5	3	8	5	7	2						
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	1	1	0	0	0	0						
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	2	1	1	1	0	0						
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	2	2	0	1	3	2						
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	0	1	6	4	0	6						

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010				2011				2012	
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti		
MILANO	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	42	39	38	31	28	35				
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	516	513	548	532	492	450				
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	0	2	0	0	1				
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	65	62	65	57	46	58				
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	4	2	1	2	1	0				
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	10	9	8	7	4	6				
	art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	0	0	3	1				
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	31	31	13	17	16	9				
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	29	23	9	16	7	10				
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	177	164	110	143	34	39				
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	48	48	33	36	13	11				
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	163	196	125	137	80	76				
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	5	4	1	2	1	1				
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	67	61	39	42	16	15				
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	6	9	7	6	4	4					
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	0	0	1	1	0	0					
art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	1	1	0	0	1	0					
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	29	64	11	10	8	8					
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	14	22	4	11	4	3					
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	202	309	55	60	45	44					
art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	0	0	4	3	4	4					
art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	15	16	20	12	27	31					
art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	4	5	12	7	6	9					
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	0	0	0	1	0					
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	0	0	0	0	3	1					
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	1	0	1	1	4	4					
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	1	1	3	2	3	4					
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	14	11	6	8	12	11					



Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
ROMA	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	19	15	23	33	23	17
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	341	332	508	595	460	490
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	1	1	1	2	1	1
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	51	28	76	92	57	61
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	1	1	6	5	5	7
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	2	0	0	0	3	2
	art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	1	1	1	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	10	14	21	36	13	21
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	10	17	19	33	16	17
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	63	104	78	121	55	105
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	4	5	8	7	1	2
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	30	31	24	15	10	8
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	0	1	1	0	0
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	10	10	12	8	2	5
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	11	7	8	4	3	4	
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	0	0	1	1	0	0	
art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	1	0	0	0	0	0	
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	1	2	1	1	2	0	
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	1	1	5	3	0	2	
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	16	12	12	11	6	3	
art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	7	2	12	6	14	9	
art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	52	30	87	36	134	46	
art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	0	2	1	0	0	
art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	15	1	15	5	30	12	
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	0	5	3	0	1	
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	5	2	6	5	7	5	
art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	4	0	6	5	
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	10	5	21	3	45	10	
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	0	1	0	1	2	5	
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	9	7	10	8	12	10	

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010			2011			2012		
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti	
TRENTO	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	9	12	3	2	3	3	3		
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	26	20	12	20	16	13	13		
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	0	1	1	0	0	0		
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	5	5	3	4	8	5	5		
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	0	0	0	2	2	2		
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	1	1	1	1	1	1	1		
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	4	6	0	0	0	0	0		
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	2	2	1	1	0	1	1		
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	18	18	1	3	6	6	6		
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	1	0	1	1	8	5	5		
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	50	39	16	20	20	25	25		
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	26	23	21	19	13	19	19		
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	2	2	2	1	0	1	1		
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	2	1	1	1	2	1	1			
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	1	0	0	1	2	2	2			
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	3	5	2	2	2	0	0			
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	5	5	10	7	5	7	7			
art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	55	47	87	54	74	52	52			
art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	312	277	505	360	426	294	294			
art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	2	1	3	3	3	1	1			
art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	80	73	142	96	131	102	102			
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	15	9	6	9	7	5	5			
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	8	8	15	9	12	12	12			
art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	2	0	5	4	3	4	4			
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	18	16	13	13	8	13	13			
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	17	12	23	23	10	12	12			
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	61	63	64	50	42	43	43			

\* La copertura nazionale è pari all'87% dei fascicoli per il 2010, all'85% per il 2011 e all'83% per il 2012. Si evidenzia che tale copertura non è omogenea all'interno dei distretti pertanto si invita a porre massima cautela nel valutare i dati e soprattutto nell'operare confronti. Nelle tabelle successive è riportato l'elenco delle sedi di circondario mancanti.

---

**Elenco sedi di circondario mancanti per distretto.  
Sezioni gip/gup. Anno 2010.**

<b>Distretto</b>	<b>Sede</b>
ANCONA	ANCONA
ANCONA	CAMERINO
CATANIA	RAGUSA
FIRENZE	FIRENZE
FIRENZE	LUCCA
GENOVA	GENOVA
NAPOLI	NAPOLI
PALERMO	PALERMO
ROMA	VELLETRI
SALERNO	SALA CONSILINA

---

**Elenco sedi di circondario mancanti per distretto.  
Sezioni gip/gup. Anno 2011.**

<b>Distretto</b>	<b>Sede</b>
FIRENZE	AREZZO
FIRENZE	FIRENZE
FIRENZE	GROSSETO
FIRENZE	LIVORNO
FIRENZE	LUCCA
FIRENZE	MONTEPULCIANO
FIRENZE	PISA
FIRENZE	PISTOIA
FIRENZE	PRATO
FIRENZE	SIENA
GENOVA	GENOVA
GENOVA	IMPERIA
L'AQUILA	PESCARA
L'AQUILA	VASTO
MILANO	VIGEVANO
NAPOLI	AVELLINO
NAPOLI	NAPOLI
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA
PALERMO	PALERMO
TORINO	MONDOVI'
TRENTO	TRENTO
TRIESTE	UDINE

---

Elenco sedi di circondario mancanti per distretto.  
Sezioni gip/gup. Anno 2012.

---

Distretto	Sede
CATANIA	CATANIA
CATANIA	RAGUSA
CATANZARO	ROSSANO
CATANZARO	VIBO VALENTIA
FIRENZE	AREZZO
FIRENZE	FIRENZE
FIRENZE	GROSSETO
FIRENZE	LIVORNO
FIRENZE	LUCCA
FIRENZE	MONTEPULCIANO
FIRENZE	PISA
FIRENZE	PISTOIA
FIRENZE	PRATO
FIRENZE	SIENA
GENOVA	GENOVA
L'AQUILA	AVEZZANO
MILANO	COMO
NAPOLI	AVELLINO
NAPOLI	NAPOLI
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE
PALERMO	PALERMO
POTENZA	LAGONEGRO
ROMA	FROSINONE
ROMA	RIETI
TORINO	MONDOVI'
TRENTO	TRENTO
TRIESTE	UDINE
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA

---

## Procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani per distretto -sezioni dibattimento- contenenti reati in materia di contraffazione. Anni 2010-2012\*

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011			2012		
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
ANCONA	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	11	3	10	5	8	5		
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	154	126	123	125	107	99		
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	9	7	12	9	8	11		
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	3	2	4	0	3	1		
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	5	6	2	2	0	2		
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	7	12	10	6	1	5		
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	51	60	40	44	21	37		
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	10	8	13	5	11	15		
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	188	199	178	132	206	168		
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	1	0	0	0	0		
BARI	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	27	33	29	14	24	29		
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	4	2	1	3	3	4		
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	0	0	1	0	1	1		
	art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	0	0	0	0		
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	7	10	4	5	12	7		
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	4	6	3	2	9	9		
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	121	156	59	56	80	77		

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
BOLOGNA	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	23	17	20	13	17	22
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	513	386	386	418	254	326
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	2	0	0	2	1	2
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	25	20	25	20	23	21
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	0	1	2	1	1
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	3	1	0	0	7	5
	art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	1	1	1	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	10	6	4	8	10	8
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	19	22	12	9	4	8
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	72	75	49	64	25	51
BRESCIA	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	9	7	5	5	5	5
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	106	109	79	68	84	99
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	1	0	0	0	0
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	11	8	4	8	7	2
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	1	2	1	1	2	0
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	0	1	0	0	0	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	6	8	2	2	5	5
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	2	3	2	1	1	1
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	33	34	17	20	17	20

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
CAGLIARI	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	2	2	3	1	0	0
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	145	87	139	95	179	87
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	3	4	10	1	10	7
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	1	0	2	0	0	0
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	0	0	0	0	1	0
CALTANISSETTA	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	17	9	10	9	9	10
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	4	7	4	4	3	6
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	71	53	61	53	66	46
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	31	25	20	20	19	20
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	0	0	0	1	0
CAMPOBASSO	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	3	0	0	1	3	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	3	0	0	0	0	2
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	1	4	1	2	0	3
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	12	16	12	14	8	15
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	0	0	1	1	0	0
CAMPOTRABATE	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	26	15	21	23	17	15
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	0	0	1	0	0
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	2	3	3	3	3	2
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	1	0	0	1	0	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	0	0	0	1	2	0
CAMPOTRABATE	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	3	5	0	2	0	0
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	9	20	9	3	5	3

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
CATANIA	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	6	6	4	1	8	7
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	78	65	108	85	97	101
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	0	0	0	3	0
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	2	4	6	1	19	10
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	0	0	1	0	0
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	1	0	0	1	1	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	3	3	6	7	8	7
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	5	5	5	9	2	3
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	59	51	35	61	49	59
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	6	1	2	1	0	3
CATANZARO	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	96	77	149	81	119	75
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	1	0	0	0	0
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	8	7	8	1	6	4
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	1	1	2	0	1	0
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	1	0	2	2	0	1
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	6	2	2	7	5	4
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	6	2	4	4	2	5
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	25	37	35	34	25	25

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
FIRENZE	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	40	29	34	8	18	0
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	439	302	253	123	181	2
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	3	0	1	0	0	0
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	37	20	22	12	15	0
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 c. 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	3	0	1	0	1	0
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	1	1	0	0	0	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	11	10	7	1	1	0
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	26	17	13	7	4	0
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	70	76	53	25	23	0
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	6	6	8	1	6	2
GENOVA	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	340	255	339	208	368	201
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	1	1	0	0	0	1
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	24	16	23	13	19	9
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 c. 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	0	0	1	1	1
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	3	0	5	0	4	0
	art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	1	0	0	1
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	4	8	5	5	1	0
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	6	6	4	3	5	6
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	40	43	37	20	23	13

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
L'AQUILA	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	4	3	4	5	7	3
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	82	77	78	68	95	74
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	9	11	5	5	9	3
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	1	1	1	1	0
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	1	3	0	0	2	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	6	7	3	7	4	6
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	1	6	4	4	3	1
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	62	64	45	46	30	40
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	8	14	9	5	9	10
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	168	137	229	162	185	206
LECCE	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	6	3	4	0	3
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	42	44	33	28	21	19
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	1	0	2	2	2	0
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	1	1	0	2	0	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	5	10	7	8	2	4
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	19	27	13	19	9	13
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	64	94	61	60	56	71
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	1	0	6	2	4	5
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	36	46	62	51	44	54
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	4	7	27	8	9	11
MESSINA	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	2	0	0	0	0	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	4	4	3	3	1	5
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	3	1	3	2	1	3
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	19	33	23	29	18	28

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
MILANO	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	20	23	13	15	26	22
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	310	230	242	234	202	235
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	0	1	0	0	1
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	42	42	27	26	36	43
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	2	2	1	0	3	3
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	5	5	8	4	4	4
	art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	0	0	1	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	14	9	12	12	7	13
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	9	13	11	18	9	13
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	83	91	52	69	35	51
NAPOLI	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	73	36	67	27	48	14
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	757	232	788	186	450	83
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	1	3	0	1	0
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	44	25	48	20	22	13
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	7	2	3	2	4	3
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	2	0	0	1	0	0
	art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	1	0	0	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	86	43	75	37	30	25
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	338	94	258	61	21	8
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	252	154	270	112	206	85

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
PALERMO	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	5	4	4	9	3	4
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	139	104	103	102	104	135
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendacii	13	10	10	13	12	12
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	1	0	0	0	1
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	0	1	0	0	1	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	11	6	6	12	10	10
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	6	9	5	9	4	6
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	163	176	81	130	61	91
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	1	2	6	5	3	3
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	11	13	24	19	30	18
PERUGIA	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendacii	6	6	6	8	3	5
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	0	0	0	1	1
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	0	0	0	0	2	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	0	3	2	1	1	2
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	1	1	2	6	1	1
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	3	3	9	8	5	3
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	2	0	3	0	3	2
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	79	28	43	42	27	40
	art. 514 cp	Prodi contro le industrie nazionali	0	0	0	0	2	0
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendacii	5	2	4	5	2	3
POTENZA	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	2	1	0	0	0	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	3	1	3	3	0	0
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	3	6	3	6	1	9
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	18	21	17	22	2	26

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
REGGIO CALABRIA	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	3	4	3	2	2	1
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	48	53	42	24	34	28
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	1	0	0	0	0
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	15	9	10	10	7	7
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	0	0	2	0	2	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	1	4	0	0	1	0
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	3	4	0	2	1	2
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	16	16	21	15	17	20
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	7	15	23	15	23	18
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	1.413	1.239	1.213	1.307	946	1.524
ROMA	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	3	2	3	1	3	2
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	82	91	107	88	82	104
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	3	4	4	4	4	5
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	4	1	2	1	3	2
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	44	53	27	49	19	40
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	175	174	128	207	64	169
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	701	810	485	790	274	615
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	3	4	2	1	2	3
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	76	54	67	39	78	29
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	0	1	1	2	0
SALERNO	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	11	15	9	9	10	6
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	6	3	10	1	11	3
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	0	0	0	0	1	0
	art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	1	0	1	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	5	7	5	0	3	2
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	19	21	15	11	16	7
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	66	82	48	43	46	23

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
TORINO	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	8	5	13	7	7	10
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	196	178	130	149	179	179
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	0	1	0	0	2
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	13	13	22	14	32	27
	art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	3	4	6	2	5	10
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	1	1	6	4	2	2
	art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	2	0	0	1
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	12	6	5	10	4	6
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	10	15	6	5	7	13
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	39	36	14	33	31	31
	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	0	1	0	0	1	1
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	8	10	7	6	4	2
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	1	1	2	2	0	0
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	0	0	0	0	0	
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	0	0	0	0	0	0	
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	1	0	1	1	0	1	
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	3	2	0	1	1	1	
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	7	5	4	5	2	2	
art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	3	2	1	2	2	0	
art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	72	94	47	36	76	90	
art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	12	17	10	7	14	11	
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	0	0	0	0	0	
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	1	0	0	0	2	0	
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	0	1	1	2	0	1	
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	1	8	2	2	1	3	
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	10	21	8	5	7	15	

Distretto	Riferimento normativo	Descrizione	2010		2011		2012	
			iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
VENEZIA	art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	15	9	12	18	12	8
	art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	314	317	409	458	285	171
	art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	2	0	1	3	1	0
	art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	47	44	52	62	39	17
	art. 517 bis cp	Circostranza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	6	2	6	6	3	6
	art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	0	1	3	0	6	4
	art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	1	1	0	0
	art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	2	3	2	1	1	3
	art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	7	4	7	8	5	7
	art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	21	33	29	35	13	11

\* La copertura nazionale è pari al 90% dei fascicoli per il 2010 e all'86% per il 2011 e il 2012. Si evidenzia che tale copertura non è omogenea all'interno dei distretti pertanto si invita a porre massima cautela nel valutare i dati e soprattutto nell'operare confronti. Nelle tabelle successive è riportato l'elenco delle sedi di circondario mancanti.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica

---

**Elenco sedi di circondario mancanti per distretto.  
Sezioni dibattimento. Anno 2011.**

---

<b>Distretto</b>	<b>Sede</b>
FIRENZE	GROSSETO
FIRENZE	PISTOIA
L'AQUILA	VASTO
TRIESTE	GORIZIA

---

---

**Elenco sedi di circondario mancanti per distretto.  
Sezioni dibattimento. Anno 2012.**

---

<b>Distretto</b>	<b>Sede</b>
CALTANISSETTA	NICOSIA
FIRENZE	AREZZO
FIRENZE	GROSSETO
FIRENZE	LIVORNO
FIRENZE	LUCCA
FIRENZE	PISTOIA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE
POTENZA	LAGONEGRO
ROMA	RIETI

---

Modalità di definizione nei tribunali italiani -sezioni gip/gup- dei procedimenti contenenti i reati in materia di contraffazione.

Anno 2010 \*

Riferimento normativo	Descrizione	Sentenze										Decreti					Definiti in altro modo	Totale definiti	
		Condanne	Pavzezzam.	Premioste	Autobulani	Non dovetti/non luogo a procedere per prescrizione	Non dovetti/non luogo a procedere per prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze	Decreti penali di condanna	Decreti di archivi. esclude prescrizione	Decreti di archivi. esclude prescrizione	Decreti di archivi. esclude prescrizione	Decreti che dispongono a plus/minus	totale decreti				
art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	1	12	1	2	4	4	4	4	2	2	25	7	187	68	24	286	13	325
art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	42	63	9	20	34	10	10	1	1	179	275	1.498	403	289	2.465	246	2.890	
art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	13	2	3	18	2	22	
art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	11	13	1	6	12	6	6	0	0	49	52	275	84	68	479	66	594	
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	0	5	0	1	2	1	1	1	1	10	4	13	15	11	43	3	56	
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	29	1	2	33	0	36	
art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4	1	5	
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	1	3	0	1	23	3	3	1	1	32	16	134	93	10	253	25	310	
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	7	6	0	2	10	4	4	0	0	29	19	56	60	22	157	16	202	
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	19	21	1	10	72	44	44	1	1	168	82	381	396	103	962	69	1.199	

\* Copertura pari all'87% dei fascicoli.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica

**Modalità di definizione nei tribunali italiani -sezioni gip/gup- dei procedimenti contenenti i reati in materia di contraffazione.**

Anno 2011 \*

Riferimento normativo	Descrizione	Sentenze						Decreti						Definiti in altro modo	Totale definiti	
		Condanne	fairregulam.	Promiscue	Absoluti	Non doversi/non luogo a procedere esclusis prescrizione	Non doversi/non luogo a procedere per prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze	Decreti pesanti di condanna	decreti di archiviaz. esclus. prescrizione	decreti di archiviaz. per prescrizione	Decreti che dispongono il giudizio			totale decreti
art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	0	10	1	3	2	1	0	17	10	206	50	22	238	26	281
art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	76	56	3	42	37	26	4	244	274	2.182	433	236	2.692	184	3.120
art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	2	1	0	1	0	0	0	4	0	17	9	2	19	2	25
art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	9	12	1	15	11	7	0	55	40	379	79	67	486	39	500
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	1	1	0	0	1	1	0	4	6	21	2	8	35	6	45
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	1	0	0	0	2	0	0	3	0	30	1	6	36	4	43
art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	0	0	1	0	0	1	0	5	0	2	7	0	8
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	1	5	0	3	4	5	0	18	8	129	55	10	147	3	168
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	5	8	0	10	2	7	0	32	14	104	46	24	142	11	185
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	13	17	4	22	22	44	1	123	67	482	211	70	619	45	787

\* Copertura pari all'85% dei fascicoli.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica

**Modalità di definizione nei tribunali italiani -sezioni gip/gup- dei procedimenti contenenti i reati in materia di contraffazione.**

Anno 2012 \*

Riferimento normativo	Descrizione	Sentenze										Decreti					Definiti in altro modo	Totale definiti
		Condanne	Pattugliam.	Promiscue	Avvoluzioni	Non doveri/non luogo a procedere per prescrizione		Altre sentenze	totale sentenze	Decreti penali di condanna	decreti di archivi. esche prescritti	decreti di archivi. per prescrizione	Decreti che dispongono il rinvio	totale decreti				
						Non doveri/non luogo a procedere per prescrizione	Non doveri/non luogo a procedere per prescrizione											
art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	10	9	1	6	0	2	0	28	8	191	37	18	217	17	262		
art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	97	50	6	57	29	26	2	267	191	1.874	297	309	2.374	205	2.846		
art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	0	1	0	1	0	0	0	2	0	15	4	2	17	2	21		
art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	15	13	2	18	8	9	0	65	39	337	68	67	473	30	546		
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	2	3	0	2	1	0	0	8	8	11	5	8	27	3	38		
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	1	0	0	1	1	0	0	3	1	36	1	4	41	5	49		
art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	1	0	1	0	0	0	2	0	11	0	2	13	3	18		
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	1	2	2	2	3	3	0	13	9	115	48	16	140	12	165		
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	4	5	0	11	1	3	0	24	12	82	42	17	111	3	138		
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	29	8	5	30	23	17	0	112	52	358	156	77	487	51	650		

\* Copertura pari all'83% dei fascicoli.

Fonte: Ministero dello Giustizia - Direzione Generale di Statistica

## Modalità di definizione nei tribunali italiani -sezioni dibattimento- dei procedimenti contenenti i reati in materia di contraffazione

Anno 2010 \*

Riferimento normativo	Descrizione	Sentenze										Definiti in altro modo	Totale definiti
		Condanne	Patteggiam.	Promiscue	Absoluzioni	Non dovuti/non luogo a procedere escluse sventatezze	Non dovuti/non luogo a procedere per prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze				
art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	90	24	7	28	10	5	7	171	30	201		
art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	2.746	295	99	707	83	86	66	4.082	376	4.458		
art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	6	2	0	3	0	1	1	13	1	14		
art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	218	38	10	116	17	8	6	433	46	459		
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	9	1	1	8	0	1	0	20	5	25		
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	4	3	0	4	6	0	0	17	1	18		
art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	106	21	6	35	4	13	7	192	27	219		
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	281	19	7	108	9	21	7	452	22	474		
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	1.335	109	59	417	45	66	50	2.076	184	2.260		

\* Copertura pari al 90% dei fascicoli.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica

## Modalità di definizione nei tribunali italiani -sezioni dibattimento- dei procedimenti contenenti i reati in materia di contraffazione

Anno 2011 \*

Riferimento normativo	Descrizione	Sentenze										Definiti in altro modo	Totale definiti
		Condanne	Poteggiam.	Promiscue	Assoluti	Non diversi/non luogo a procedere escluse prescrizioni	Non diversi/non luogo a procedere per prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze				
art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	68	13	4	39	3	15	4	146	8	154	8	154
art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	2.552	236	112	790	82	89	30	3.691	370	4.261	370	4.261
art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	6	0	0	4	0	1	0	11	1	12	1	12
art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	160	26	12	105	16	8	8	335	53	388	53	388
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	7	3	0	8	2	3	0	23	4	27	4	27
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	6	3	0	3	2	0	0	14	1	15	1	15
art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	2
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	103	13	1	41	3	17	3	181	12	193	12	193
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	209	10	11	89	13	37	4	373	37	410	37	410
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	1.073	91	46	319	24	69	11	1.633	163	1.796	163	1.796

\* Copertura pari all'86% dei fascicoli.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica

**Modalità di definizione nei tribunali italiani -sezioni dibattimento- dei procedimenti contenenti i reati in materia di contraffazione**

Anno 2012 \*

Riferimento normativo	Descrizione	Sentenze										Definiti in altro modo	Totale definiti
		Condanne	Pattogiam.	Promisue	Absoluzioni	non dovuti/non luogo a procedure esterne prescizioni	non dovuti/non luogo a procedere per prescrizione	Altre sentenze	totale sentenze				
art. 473 cp	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	69	15	3	31	6	10	0	134	29	163		
art. 474 cp	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	2.169	186	86	708	52	67	16	3.284	777	4.061		
art. 514 cp	Frodi contro le industrie nazionali	2	0	0	7	0	0	1	10	1	11		
art. 517 cp	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	126	20	9	135	5	16	4	315	61	376		
art. 517 bis cp	Circostanza aggravante per i fatti previsti dagli artt. 515, 516 e 517 cp che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti	8	4	2	13	1	1	0	29	9	38		
art. 517 ter cp	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	2	1	0	10	0	0	0	13	7	20		
art. 517 quater cp	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2		
art. 171 legge 633/1941	Riproduzione, diffusione o vendita di opere dell'ingegno senza autorizzazione	82	5	8	36	3	2	2	138	25	163		
art. 171 bis legge 633/1941	Duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchio SIAE	114	8	14	69	9	20	1	235	67	302		
art. 171 ter legge 633/1941	Duplicazione abusiva di opere dell'ingegno	728	45	55	289	35	60	3	1.215	243	1.458		

\* Coperture pari all'86% dei fascicoli.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558

Ufficio III

**Tabella 11: Condannati con sentenza definitiva per importazione, esportazione, commercializzazione o commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine (art. 4 comma 49 legge n. 350/2003)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA	1			2	5		2	1			11
BARI			1	2		6		1			10
BOLOGNA			2		1						3
BRESCIA			1		1					1	3
FIRENZE		1	4	5	2	2		1	1		16
GENOVA	4	6	21	35	21	13	9	2			111
LECCE										2	2
MILANO		4	14	9	5	6	4	3	4	4	53
NAPOLI		2	2	5	7	4	4	2	2		28
PERUGIA						2	2				4
REGGIO CALABRIA		2		2		1		3			8
ROMA		3		6	4	1	2				16
SALERNO					2	4			2		8
TARANTO			1			1		1			3
TORINO		4			1		1		1		7
TRIESTE		4	5			2	2	3	6		22
VENEZIA			1	3	6		2				12
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>42</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>317</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

**Tabella 11a: Condannati con sentenza definitiva per art. 4 comma 49 legge n. 350/2003 per i quali è stata contestata la recidiva (di cui di tab. 11)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
BARI						2					2
FIRENZE									1		1
GENOVA			1	4		2					7
PERUGIA						2					2
<b>Totale</b>			<b>1</b>	<b>4</b>		<b>6</b>			<b>1</b>		<b>12</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

*" non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali "*

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558  
 Ufficio III

**Tabella 11.1: Condannati con sentenza definitiva per art. 4 comma 49 legge n. 350/2003 con circostanza art. 517 c.p. (di cui tab. 11)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA				1	2		1				4
BARI						2					2
BOLOGNA			1								1
FIRENZE			1	1							2
GENOVA	2	3	9	17	9	6	4	1			51
LECCE										1	1
MILANO		1	3	2	1	2	2	1	2	2	16
NAPOLI		1	1	2	2	2	2	1	1		12
PERUGIA						1					1
REGGIO CALABRIA		1		1							2
ROMA		1		2			1				4
SALERNO					1	1			1		3
TORINO		2									2
TRIESTE		2	1					1	2		6
VENEZIA					2		1				3
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>110</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

**Tabella 11.1a: Condannati con sentenza definitiva per art. 4 comma 49 legge n. 350/2003 per i quali è stata contestata la recidiva con circostanza art. 517 c.p. (di cui tab. 11.1)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
BARI						1					1
GENOVA				2		1					3
PERUGIA						1					1
<b>Totale</b>				<b>2</b>		<b>3</b>					<b>5</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

*"non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"*

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558  
 Ufficio III

Tabella 12: Pene accessorie comminate ai condannati per reati di contraffazione per anno della condanna e tipo di pena

Tipo di pena accessoria	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	Totale
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONDANNA	1.768	1.778	2.133	1.810	1.563	1.311	964	734	563	224	12.848
INTERDIZIONE/SOSPENSIONE DA UFFICI DIRETTIVI DI PERSONE GIURIDICHE E IMPRESE	271	261	373	345	262	184	147	107	72	31	2.053
INTERDIZIONE/SOSPENSIONE DALLA PROFESSIONE	186	170	249	231	186	129	110	68	53	26	1.408
INTERDIZIONE/SOSPENSIONE DA UN' ARTE	137	160	259	243	182	125	112	61	46	22	1.347
INTERDIZIONE/SOSPENSIONE DALL' ESERCIZIO DEL COMMERCIO	85	115	176	111	93	92	70	42	43	8	835
SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA E COMMERCIALE	69	60	95	74	58	35	28	19	7	3	448
INTERDIZIONE DALL' ESERCIZIO DEL MESTIERE	6	10	48	26	20	19	13	6	12	1	161
INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI	5	16	12	19	19	10	20	7	18		126
INTERDIZIONE DA UN' INDUSTRIA	4	2	31	15	13	17	16	3	5		106
INTERDIZIONE LEGALE	2	7	9	4	4	8	3	4	1		42
INCAPACITA' DI ESERCITARE UFFICI DIRETTIVI PRESSO QUALSIASI IMPRESA	12	6	5		3	3	1		1		31
INABILITAZIONE DALL' ESERCIZIO DI UNA IMPRESA COMMERCIALE	6	3	4	1	1	2	1				18
OBBLIGO DI PRESTARE UN'ATTIVITA' NON RETRIBUITA A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'	3	4	5		3						15
AFFISSIONE SENTENZA CAMERA COMMERCIO E/O ALBO PRETORIO	1	2	1			2	3	4			13
INCAPACITA' DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1		7	3	1						12
INABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN'IMPRESA COMMERCIALE ED INCAPACITA' AD ESERCITARE UFFICI DIRETTIVI PRESSO QUALSIASI IMPRESA (216-217 L.F.)				2		4	3		1	1	11
DECADENZA DELLA LICENZA DI COMMERCIO	1	3	1		1	2	2			1	11
INABILITAZIONE ALL' UFFICIO DI AMMINISTRATORE			3	4							7
REVOCA DELLA LICENZA D'ESERCIZIO O DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE PER LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE	2	1			2						5
SOSPENSIONE DALL' ATTIVITA' DI UN'INDUSTRIA	2		1		1						4
<b>Totale</b>	<b>2.561</b>	<b>2.598</b>	<b>3.412</b>	<b>2.888</b>	<b>2.412</b>	<b>1.943</b>	<b>1.493</b>	<b>1.055</b>	<b>822</b>	<b>317</b>	<b>19.501</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

" non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558  
 Ufficio III

**Tabella 1.2: Condannati con sentenza definitiva per contraffazione alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 comma 1 c.p.)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
BARI		13		1		2					16
BOLOGNA						1					1
BOLZANO						1					1
BRESCIA		1									1
FIRENZE			2	1		1	2				6
GENOVA							1		5		6
LECCE									1		1
MILANO								8	1		9
NAPOLI	2	1	3	1		1	1	2	9		20
ROMA						1					1
TORINO							2				2
TRENTO								1			1
VENEZIA	7					5					12
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		<b>12</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>16</b>		<b>77</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

**Tabella 1.2.a: Condannati con sentenza definitiva per art. 473 comma 1 c.p. per i quali è stata contestata la recidiva (di cui di tab. 1.2)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
BRESCIA		1									1
FIRENZE			1								1
MILANO								1			1
NAPOLI									1		1
<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>1</b>					<b>1</b>	<b>1</b>		<b>4</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

*" non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"*

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558  
 Ufficio III

**Tabella 1.3: Condannati con sentenza definitiva per contraffazione alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 comma 2 c.p.)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA	6			1							7
BARI			2								2
BOLOGNA					1						1
FIRENZE						1					1
GENOVA									2		2
LECCE			1								1
MILANO	1	3		1		1	1	2			9
NAPOLI						3	1	1	1	1	7
PALERMO									1		1
REGGIO CALABRIA						1	1	1			3
ROMA			1								1
TARANTO									1		1
TORINO			2		1						3
TRENTO	2				1					1	4
TRIESTE		1									1
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>44</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

**Tabella 1.3.a: Condannati con sentenza definitiva per art. 473 comma 2 c.p. per i quali è stata contestata la recidiva (di cui di tab. 1.3)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
GENOVA									2		2
NAPOLI						1	1				2
<b>Totale</b>						<b>1</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>4</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

*" non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"*

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558

Ufficio III

Tabella 1: Condannati con sentenza definitiva per contraffazione alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA	9	5	3	1	4	2	6	3	1	2	36
BARI	3	21	15	7	13	6		1		1	67
BOLOGNA	5	6	4	9	4	3	2	3	4	1	41
BOLZANO	4					3					7
BRESCIA	4	4	4	3		3	1		4	2	25
CAGLIARI			1	1	1	1	1				5
CALTANISSETTA			1	3							4
CAMPOBASSO			1					1			2
CATANIA	1	2	4	4	4	5	1	6	1	1	29
CATANZARO	2		2		1		2			1	8
FIRENZE	43	25	35	25	52	25	18	10	5		238
GENOVA	2	3	3	7	2	6	8	9	9		49
L'AQUILA	2		3	2			3	3	2	1	16
LECCE	5		9	7	3	1	1	3	2		31
MESSINA	1	4		2							7
MILANO	11	14	20	12	7	13	8	13	3		101
NAPOLI	45	43	40	56	46	61	43	39	26	16	415
PALERMO		5	2	1		1	4	3	1	2	19
PERUGIA	5	10		1	2		1	1			20
POTENZA		1		3						1	5
REGGIO CALABRIA	2			1	1	2	1	1			8
ROMA	6	12	10	4	5	3	3	7	2		52
SALERNO	1		3		1		2	2			9
SASSARI	2	1	7	2	2			2			16
TARANTO	4	3	2				2		1		12
TORINO	2	3	13	6	14	2	7	1	2		50
TRENTO	5		3	11	1			3		1	24
TRIESTE	1	1		3	1	3		1		1	11
VENEZIA	23		8	3	4	8	3	2	4		55
<b>Totale</b>	<b>188</b>	<b>163</b>	<b>193</b>	<b>174</b>	<b>168</b>	<b>148</b>	<b>117</b>	<b>114</b>	<b>67</b>	<b>30</b>	<b>1.362</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

"non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558  
 Ufficio III

**Tabella 1.1: Condannati con sentenza definitiva per associazione a delinquere (art. 416 c.p.) la cui circostanza è contraffazione alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
NAPOLI						1			9		10
Totale						1			9		10

Fonte: Sistema Informativo Casellario

**Tabella 1.1b: Condannati con sentenza definitiva per art. 416 c.p. con circostanza art. 473 c.p. per i quali è stata contestata la recidiva (di cui tab. 1.1)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
NAPOLI									1		1
Totale									1		1

Fonte: Sistema Informativo Casellario

*" non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali "*

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558

Ufficio III

**Tabella 1a: Condannati con sentenza definitiva per art. 473 c.p. per i quali è stata contestata la recidiva (di cui di tab. 1)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA							1				1
BARI		2			4	1					7
BOLOGNA		1					1	1			3
BOLZANO						1					1
BRESCIA	1	2				2			1		6
CAGLIARI			1		1						2
CATANIA			1	1		3		3			8
CATANZARO							2				2
FIRENZE	1	1	3	4	2	1	1				13
GENOVA			1	1		2	2	4	2		12
L'AQUILA			1				2				3
LECCE	2				1			1			4
MESSINA				1							1
MILANO	2	1					1	1			5
NAPOLI	3	2	3	7	2	2	8	3	1		31
PALERMO								1			1
PERUGIA	1	2			1			1			5
REGGIO CALABRIA					1						1
ROMA	1	2						1	1		5
SASSARI	1	1	3	2	1			1			9
TARANTO	1										1
TORINO	1		1		4						6
TRENTO			2								2
TRIESTE				2		2					4
VENEZIA				1	1						2
<b>Totale complessivo</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>135</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

" non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558  
 Ufficio III

**Tabella 2.1: Condannati con sentenza definitiva per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 comma 1 c.p.)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA			1				2	1	2		6
BARI			1				1	1			3
BOLOGNA								1			1
BOLZANO								1		1	2
BRESCIA									1		1
CAMPOBASSO								1			1
CATANIA								1			1
CATANZARO	2		3	4	3		3	1		1	17
FIRENZE								1			1
GENOVA	2	7	8	8	6	4	3	1	2	2	43
LECCE							1		2		3
MILANO		1		1		2	5	2	1	1	13
NAPOLI			1	1	1	1	1				5
PALERMO							1				1
PERUGIA										1	1
POTENZA			1								1
ROMA			1		4				1		6
SASSARI						1					1
TORINO								1	1	1	3
TRIESTE									1		1
VENEZIA							3	3	3	1	10
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>121</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

**Tabella 2.1a: Condannati con sentenza definitiva per art. 474 comma 1 c.p. per i quali è stata contestata la recidiva (di cui di tab. 2.1)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
GENOVA			3	1		2			1	7
NAPOLI							1			1
<b>Totale</b>			<b>3</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>8</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

"non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.

# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - Fax 0668807558  
 Ufficio III

Tabella 2.2: Condannati con sentenza definitiva per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 comma 2 c.p.)

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA							3	22	2	3	30
BARI					1	3	10	14	10	3	41
BOLOGNA					2	2	2	4	3	2	15
BOLZANO						3			2	1	6
BRESCIA						1	1	3	2	2	9
CAGLIARI					2	1		4	1		8
CALTANISSETTA								1	3	1	5
CAMPOBASSO						1	4	4	8	5	22
CATANIA						1		3	1		5
CATANZARO						3		7	1	2	13
FIRENZE		1			1	2	6	8	3		21
GENOVA		1	1		1		1	6	14	7	31
L'AQUILA					1		1	2	6	3	13
LECCE					1	6	14	6	7		34
MESSINA								1	1		2
MILANO					1	2	17	42	22	9	93
NAPOLI				1	2	4	4	5	6	4	26
PALERMO						1		4	10	7	22
PERUGIA								4	2	4	10
POTENZA							1		2		3
REGGIO CALABRIA							2	2	2	5	11
ROMA	1		1	1	2	1	2	6	9	5	28
SALERNO							1	1	2		4
SASSARI						1			1	1	3
TARANTO						1	1				2
TORINO						1	2	5	10	4	22
TRENTO							1	1			2
TRIESTE							15	3		3	21
VENEZIA	1		1			1	4	21	18	7	53
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>92</b>	<b>179</b>	<b>148</b>	<b>78</b>	<b>555</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

"non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - Fax 0668807558  
 Ufficio III

Tabella 2.2a: Condannati con sentenza definitiva per art. 474 comma 2 c.p. per i quali è stata contestata la recidiva (di cui di tab. 2.2)

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA								3			3
BOLOGNA					2			1			3
CAGLIARI					2						2
CALTANISSETTA									1		1
CAMPOBASSO								1			1
CATANZARO						1		1			2
FIRENZE							1	1	1		3
GENOVA									1	1	2
LECCE								1			1
MILANO							2	3	1		6
NAPOLI								2	1		3
PERUGIA								1			1
POTENZA									1		1
ROMA								1		1	2
TARANTO						1	1				2
TORINO						1		2			3
TRENTO								1			1
TRIESTE							1			1	2
VENEZIA								4	1		5
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>44</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

" non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali "

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558

Ufficio III

**Tabella 2: Condannati con sentenza definitiva per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA	83	89	93	113	115	115	82	94	59	13	856
BARI	53	85	100	124	115	112	93	61	54	19	816
BOLOGNA	333	264	378	282	324	272	264	171	91	32	2.411
BOLZANO	24	19	13	3	10	8	10	6	3	4	100
BRESCIA	73	76	62	75	46	64	49	53	63	17	578
CAGLIARI	36	31	35	46	35	32	22	31	34	32	334
CALTANISSETTA	14	8	12	17	15	9	18	17	15	7	132
CAMPOBASSO	20	29	14	3	8	13	19	18	16	10	150
CATANIA	17	38	47	55	44	32	28	46	21	6	334
CATANZARO	18	24	57	52	47	70	42	53	33	25	421
FIRENZE	267	309	384	386	319	293	233	211	73	21	2.496
GENOVA	336	370	364	313	301	287	287	257	219	111	2.845
L'AQUILA	64	60	45	45	43	44	49	50	35	11	446
LECCE	22	62	64	78	76	74	92	90	77	41	676
MESSINA	18	16	33	36	20	30	15	21	16	9	214
MILANO	144	158	213	212	178	186	165	167	87	22	1.532
NAPOLI	404	461	607	625	493	400	245	210	201	125	3.771
PALERMO	70	78	80	71	104	79	80	102	83	64	811
PERUGIA	10	22	15	22	18	13	6	9	9	6	130
POTENZA	5	26	41	47	36	23	31	18	23	2	252
REGGIO CALABRIA	16	16	20	26	30	29	25	24	14	8	208
ROMA	421	392	410	551	551	562	497	350	167	42	3.943
SALERNO	19	27	21	32	33	30	21	31	29	13	256
SASSARI	9	17	25	20	18	21	31	30	21	5	197
TARANTO	22	30	55	66	47	38	40	23	40	11	372
TORINO	63	78	108	120	147	100	88	73	45	20	842
TRENTO	11	10	16	22	8	5	1	2			75
TRIESTE	100	54	97	107	115	76	97	90	63	14	813
VENEZIA	251	212	244	277	243	220	247	194	100	24	2.012
<b>Totale</b>	<b>2923</b>	<b>3061</b>	<b>3653</b>	<b>3826</b>	<b>3539</b>	<b>3237</b>	<b>2877</b>	<b>2502</b>	<b>1691</b>	<b>714</b>	<b>28.023</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

"non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558

Ufficio III

Tabella 2.a: Condannati con sentenza definitiva per art. 474 c.p. per i quali è stata contestata la recidiva (di cui di tab. 2)

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA	3	2	5	6	6	9	3	8	1		43
BARI	3	9	12	13	9	14	9	7	6	3	85
BOLOGNA	18	18	47	30	48	25	23	16	12	6	243
BOLZANO		2	4		3	1					10
BRESCIA	5	8	9	5	6	4	5	5	3	1	51
CAGLIARI	6	4	3	3	3	2	1		2	2	26
CALTANISSETTA				3	2	1	1	1	1		9
CAMPOBASSO	2			1		1	3	2	1		10
CATANIA	2	8	3	5	2	1	3	2			26
CATANZARO		1	3	2	1	3	2	1	3	1	17
FIRENZE	10	16	22	30	33	26	20	13	3		173
GENOVA	30	31	59	53	39	44	47	42	36	18	399
L'AQUILA	1	1	1			2	3	6	1		15
LECCE		1	1	6	7	4	4	8	8	6	45
MESSINA						1	1		1	1	4
MILANO	7	4	22	21	14	16	12	11	10	1	118
NAPOLI	42	53	85	78	49	44	26	17	16	10	420
PALERMO	5	10	8	14	23	13	12	9	12	7	113
PERUGIA	1	1	1	4		1		1			9
POTENZA			1	1					1		3
REGGIO CALABRIA			2		1		1	3	1		8
ROMA	8	6	10	17	14	21	13	15	7	5	116
SALERNO	2	1		1	1	1		2	1		9
SASSARI				3	2		3		2		10
TARANTO	1	5	5	10	5	4	11	2	8	1	52
TORINO	5	12	14	15	19	7	8	15	5	3	103
TRENTO	1	3	2	1	1	2		2			12
TRIESTE	15	12	16	18	19	13	15	21	3	1	133
VENEZIA	6	16	5	14	12	10	21	11	5	1	101
<b>Totale</b>	<b>173</b>	<b>224</b>	<b>340</b>	<b>354</b>	<b>319</b>	<b>270</b>	<b>247</b>	<b>220</b>	<b>149</b>	<b>67</b>	<b>2.363</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

" non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali "

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558  
 Ufficio III

Tabella 3: Condannati con sentenza definitiva per frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA	1										1
BARI					1						1
BRESCIA	2										2
CAMPOBASSO			1	1							2
CATANIA			1								1
FIRENZE						1			2		3
LECCE	1										1
MILANO	1										1
NAPOLI			1								1
POTENZA				3			1				4
ROMA						1					1
SASSARI								1			1
Totale	5		3	4	1	2	1	1	2		19

Fonte: Sistema Informativo Casellario

Tabella 3.1: Condannati con sentenza definitiva per art. 514 c.p. per i quali è stata contestata la recidiva (di cui di tab. 3)

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
CAMPOBASSO				1							1
SASSARI								1			1
Totale				1				1			2

Fonte: Sistema Informativo Casellario

*"non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"*

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558  
 Ufficio III

**Tabella 4.2: Condannati con sentenza definitiva per vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 bis c.p.)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
BARI					1		1				2
BOLOGNA					2						2
CATANIA			1								1
CATANZARO						1					1
FIRENZE				2							2
GENOVA			2								2
MILANO			1								1
SALERNO			3	2		1					6
TORINO					2				2		4
TRENTO			1								1
TRIESTE					1						1
<b>Totale</b>			<b>8</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>23</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

**Tabella 4.2a: Condannati con sentenza definitiva per art. 517 bis c.p. per i quali è stata contestata la recidiva (di cui di tab. 4.2)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
SALERNO				1							1
TORINO					1						1
<b>Totale</b>				<b>1</b>	<b>1</b>						<b>2</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

*" non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali "*

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558  
 Ufficio III

**Tabella 4: Condannati con sentenza definitiva per vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA	2	5	5	14	8	8	5	3	4		54
BARI	9	16	22	24	30	14	15	10	2		142
BOLOGNA	13	19	17	13	18	13	2	3	7	1	106
BOLZANO	3			2	2		2		1		10
BRESCIA	11	7	7	5	2	2	1	3	1		39
CAGLIARI	4	5	3	4	4	3	3	4	2	2	34
CALTANISSETTA	1		1		1		1				4
CAMPOBASSO	9	3	7	6	6	3	2	2	3	1	42
CATANIA	3	1	6	5	5	1		2	1		24
CATANZARO	3	8	5	1	4	4	2	2	3		32
FIRENZE	14	23	23	18	19	10	11	6	2	1	127
GENOVA	56	42	27	30	19	11	5	14	9	2	215
L'AQUILA	8	4	8	6	3	4	2	7	3		45
LECCE	10	11	22	18	44	19	11	10	17	6	168
MESSINA	2	1	3	3	2	3	3	2	4	4	27
MILANO	18	16	28	17	27	19	17	6	9	4	161
NAPOLI	26	15	19	25	25	14	9	9	8	3	153
PALERMO	8	6	15	7	20	2	9	8	7	4	86
PERUGIA	1	6	5	9	3	1	3		1		29
POTENZA	1	2	1	1	1		2	5	1	1	15
REGGIO CALABRIA	1		1			1	4	1	4		12
ROMA	27	26	18	20	34	26	18	13	8		190
SALERNO	9	15	13	6	5	3	4				55
SASSARI			1	1				1	2	1	6
TARANTO	2	8	22	12	9	10	2	6	5	4	80
TORINO	10	4	18	14	13	14	12	5	9	3	102
TRENTO	2	2	3				1	1			9
TRIESTE	15	11	19	7	8	10	4	11	6	1	92
VENEZIA	18	17	8	28	19	14	16	19	8		147
<b>Totale</b>	<b>286</b>	<b>273</b>	<b>327</b>	<b>296</b>	<b>331</b>	<b>209</b>	<b>166</b>	<b>153</b>	<b>127</b>	<b>38</b>	<b>2.206</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

*"non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"*

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558

Ufficio III

Tabella 4.1: Condannati con sentenza definitiva per art. 517 c.p. per i quali è stata contestata la recidiva (di cui di tab. 4)

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA		1		1		2	1		1		6
BARI			1			2	3		1		7
BOLOGNA	1	1	3	4			1				10
BOLZANO	1			1	1		1				4
CAGLIARI		1		2							3
CAMPOBASSO	1		1	3	3				2		10
CATANIA			1					1			2
CATANZARO									1		1
FIRENZE	1	2	3	2	1				1		10
GENOVA	4	3	2	5		1		3			18
L'AQUILA				1					1		2
LECCE				1		1			2	1	5
MESSINA							1				1
MILANO	1	1		1					1		4
NAPOLI	1		1	3		1	1		1		8
PALERMO	1				3		1				5
PERUGIA		1		2		1					4
ROMA	1			1					2		4
SASSARI			1								1
TARANTO			2			1	1				4
TORINO	4		1		3	1		1	1	1	12
TRENTO		1									1
TRIESTE	3			1		1	2		1		8
VENEZIA	1					1			1		3
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>133</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

*" non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"*

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax: 0668807558  
 Ufficio III

Tabella 4a: Condannati con sentenza definitiva per art. 517 c.p. con circostanza art. 4 comma 49 legge 350/2003 (di cui di tab. 4)

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA			1	1		1					3
BARI	2				2	1	1				6
BOLOGNA	1	2	1	1							5
CAGLIARI							1			1	2
FIRENZE		3	5	2	1						11
GENOVA	22	11	5	9	5	2	1	1			56
LECCE			1							1	2
MILANO		1	3	1	2	2			1	1	11
NAPOLI	1	1					1				3
PALERMO	1			1							2
ROMA	1			2	3	2					8
SALERNO	2	7	4								13
TORINO			5	1							6
TRIESTE	3		4	1	1	3		2	1		15
VENEZIA	4	5	1	3	2			1			16
<b>Totale</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>159</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

Tabella 4b: Condannati con sentenza definitiva per art. 517 c.p. con circostanza art. 4 comma 49 legge 350/2003 per i quali è stata contestata la recidiva (di cui di tab. 4a)

Con circostanza art. 4 comma 49 legge 350/2003											
Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
FIRENZE			1								1
GENOVA	2			2							4
<b>Totale</b>	<b>2</b>		<b>1</b>	<b>2</b>							<b>5</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

" non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali "

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558  
 Ufficio III

**Tabella 5: Condannati con sentenza definitiva per fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA										1	1
BARI									1		1
BOLOGNA								1	2	1	4
CATANIA									3		3
GENOVA							1	1	2		4
PALERMO									1		1
TARANTO										1	1
TORINO							1	1			2
VENEZIA									1		1
<b>Totale</b>							<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>18</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

*"non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"*

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - Fax 0668807558  
 Ufficio III

**Tabella 6: Condannati con sentenza definitiva per contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
BARI									1		1
BOLOGNA						3				2	5
MILANO									1		1
TORINO								4	1		5
VENEZIA						1			1		2
<b>Totale</b>						4		4	4	2	14

Fonte: Sistema Informativo Casellario

**Tabella 6.a: Condannati con sentenza definitiva per art. 517 quater c.p. per i quali è stata contestata la recidiva (di cui di tab. 6)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
BARI									1		1
TORINO								1			1
<b>Totale</b>								1	1		2

Fonte: Sistema Informativo Casellario

*" non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"*

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558

Ufficio III

**Tabella 7: Condannati con sentenza definitiva per violazione delle norme sul diritto d'autore  
(art. 171 legge n. 633/1941)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA	24	10	3	4	3	3		1			48
BARI	15	13	6	8	1	3	5	3	2	1	57
BOLOGNA	16	19	16	2	5	5	4	1			68
BOLZANO	3							1			4
BRESCIA	15	8	6	4	3	4	2	1	1		44
CAGLIARI	7	3	1	3				2			16
CALTANISSETTA	2	2	4	2	3	1	2	2	1	1	20
CAMPOBASSO	6	2		2					1		11
CATANIA	5	18	17	19	16	10	9	23	26	3	146
CATANZARO	13	9	4	7	2	2	3				40
FIRENZE	33	25	12	11	8		7	1	3		100
GENOVA	3	5	3	2	3	5	1	1	2	1	26
L'AQUILA	10	12	10	9	5	2	6	1	3	1	59
LECCE	5	12	7	7	2	5	3	4	5	2	52
MESSINA	12	6	1	1	1				1		22
MILANO	22	6	9	6	4	6	5	6	1		65
NAPOLI	62	35	42	28	23	15	4	3	4	3	219
PALERMO	11	14	18	13	12	5	6	14	3	1	97
PERUGIA		4	6	4	2		2				18
POTENZA	5	2	3	3	2	2		1			18
REGGIO CALABRIA	7	3	1	4	3	2	1	1			22
ROMA	42	23	42	36	31	22	9	9	2		216
SALERNO	15	13	2	1	4	6	1	3	2	2	49
SASSARI	3	6	6	5	2	2	1	1	1		27
TARANTO	5	4	3	1		6			1		20
TORINO	12	11	5	7	8	4	4	2	1	1	55
TRENTO	5	2	1	1					4		13
TRIESTE	5	7	4	9	7		2			1	35
VENEZIA	5	5	3	4	4	2	1		1	9	34
<b>Totale</b>	<b>368</b>	<b>279</b>	<b>235</b>	<b>203</b>	<b>154</b>	<b>112</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>65</b>	<b>26</b>	<b>1601</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

" non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558  
 Ufficio III

Tabella 7.a: Condannati con sentenza definitiva per art. 171 legge n. 633/1941 per i quali è stata contestata la recidiva (di cui di tab. 7)

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA				1							1
BARI		2					1				3
BOLOGNA	1					1	2				4
BRESCIA	1			1			1				3
CAGLIARI	1										1
CALTANISSETTA									1		1
CATANIA		4	3	2	2	1					12
GENOVA			1		1						2
LECCE		1				1				1	3
MESSINA			1						1		2
MILANO		1						3			4
NAPOLI	9	12	6	6	4	1					38
PALERMO	1	3	2	2	3		1				12
PERUGIA			2								2
POTENZA				1							1
REGGIO CALABRIA								1			1
ROMA						1					1
SALERNO	1	1									2
SASSARI					1						1
TARANTO	1		2								3
TORINO	1	1				1	1				4
TRIESTE		1		2							3
VENEZIA					1						1
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>105</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

" non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali "

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558  
 Ufficio-III

Tabella 8: Condannati con sentenza definitiva per violazione delle norme sul diritto d'autore  
 (art. 171 bis legge n. 633/1941)

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA	31	21	28	25	17	4	3	2	1		132
BARI	12	11	10	2	2	1		4			42
BOLOGNA	40	41	25	14	16	11	10	1	1		159
BOLZANO	2	1	3								6
BRESCIA	4	3	3	4	2	1	1		2		20
CAGLIARI	4	7	1	5	4	2					23
CALTANISSETTA	3	6	6	5		2	3		1	1	27
CAMPOBASSO	18	11	11	2		2		2			46
CATANIA	6	8	7	4	5	4		1	1		36
CATANZARO	7	3	4	4		1	3		1		23
FIRENZE	47	39	26	21	24	4	1	2			164
GENOVA	25	17	8	13	5	5		1	1	1	76
L'AQUILA	24	25	17	7	2	1	1		1		78
LECCE	5	2	8	2	6	2	3	2	3		33
MESSINA	4	1	6	4							15
MILANO	42	40	19	13	16	13	14	5	4		166
NAPOLI	109	111	123	82	69	37	33	20	8	4	596
PALERMO	36	38	25	16	1	5	1	2	2		126
PERUGIA	10	3	6	2	2	2	1		1		27
POTENZA	19	19	10	4	5	4	1	1			63
REGGIO CALABRIA	6	5	2		1		1	1			16
ROMA	270	208	175	130	87	54	63	22	12	4	1.025
SALERNO	16	24	29	14	12	18	10	24	7	2	156
SASSARI	10	4	6	2	1	1		2			26
TARANTO	15	10	13	19	16	15	5	1	7		101
TORINO	19	20	15	17	10	6	1	1	1		90
TRENTO	7	8	10	1	5	1		1			33
TRIESTE	7	12	12	4	10	1		2	1		49
VENEZIA	14	14	9	7	7	2	1	2			56
<b>Totale</b>	<b>812</b>	<b>712</b>	<b>617</b>	<b>423</b>	<b>325</b>	<b>199</b>	<b>156</b>	<b>99</b>	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>3.410</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

" non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali "

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558  
 Ufficio III

Tabella 8.a: Condannati con sentenza definitiva per art. 171 bis legge n. 633/1941 per i quali è stata contestata la recidiva (di cui di tab. 8)

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA			1								1
BARI	1	2	2					1			6
BOLOGNA	1	1	3		1						6
CALTANISSETTA						1					1
CAMPOBASSO	1		1	1				1			4
CATANIA		1	1	2							4
CATANZARO	1										1
FIRENZE		1	1		1						3
GENOVA	1	2	1	1							5
LECCE			1		1						2
MESSINA			1								1
MILANO	2	1			1		1				5
NAPOLI	13	9	16	8	9	8	6	4	1		74
PALERMO	6	7	8	8		1					30
PERUGIA				1							1
POTENZA	3			1	1	1					6
ROMA	3	3	6	7	4	4	3	4	2		36
SALERNO		1	3				1	1			6
TARANTO	4		1	5	4	7	2	1	4		28
TORINO	1				1						2
TRIESTE	1	1	1		1						4
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>7</b>		<b>226</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

"non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558  
 Ufficio III

Tabella 9: Condannati con sentenza definitiva per violazione delle norme sul diritto d'autore (art. 171 ter comma1 legge n. 633/1941)

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA	19	15	15	30	27	22	10	6	2	2	148
BARI	19	26	18	28	31	20	15	6	3	2	168
BOLOGNA	64	56	46	30	20	12	12	8	2	2	252
BOLZANO	3	7	1	1	2	1	1	1			17
BRESCIA	14	10	19	13	7	4	5	4	2		78
CAGLIARI	8	8	14	6	4	3	1	4	3	1	52
CALTANISSETTA	5	5	8	2	4		4	3	3	1	35
CAMPOBASSO	10	12	8	1	2	3	3	8	4		51
CATANIA	33	28	43	24	7	13	7	1	3		159
CATANZARO	15	27	24	19	8	9	9	9	8	4	132
FIRENZE	74	50	64	54	17	7	6	6	3	1	282
GENOVA	29	29	20	11	6	6	10	4	5		120
L'AQUILA	28	16	17	22	12	7	7	10	2	1	122
LECCE	32	48	49	20	12	21	23	11	10	2	228
MESSINA	8	8	12	14	6	6	3	2	2	1	62
MILANO	51	42	37	24	14	20	14	13	5	1	221
NAPOLI	447	464	593	439	322	232	156	75	51	19	2798
PALERMO	54	72	92	60	46	50	27	29	23	4	457
PERUGIA	2	2	3	3	2	3	1				16
POTENZA	5	12	9	8	5	5	2	2	2		50
REGGIO CALABRIA	5	9	13	13	3	5	3	3	1	1	56
ROMA	202	180	201	209	180	125	110	31	18	7	1263
SALERNO	20	31	35	25	18	19	20	28	19	4	219
SASSARI	7	10	7	8	7	4	5	6	5	1	60
TARANTO	13	7	7	7	6	7	6	7	4		64
TORINO	22	35	22	20	20	9	6	6	2	1	143
TRENTO	2	1		6							9
TRIESTE	34	32	18	32	21	7	5	4		1	154
VENEZIA	37	22	29	12	9	12	15	5	2	2	145
<b>Totale</b>	<b>1262</b>	<b>1264</b>	<b>1424</b>	<b>1141</b>	<b>818</b>	<b>632</b>	<b>486</b>	<b>292</b>	<b>184</b>	<b>58</b>	<b>7561</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

"non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558  
 Ufficio III

Tabella 9.a: Condannati con sentenza definitiva per art. 171 ter comma 1 legge n. 633/1941 per i quali è stata contestata la recidiva (di cui di tab. 9)

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA			1		2	2				1	6
BARI	3	7	2	3	2	3	1	1			22
BOLOGNA	2	3	5	2	1		3	1			17
BOLZANO		1									1
BRESCIA		2	2			1	1				6
CAGLIARI		2	3	1				1			7
CALTANISSETTA	1	1	1					1			4
CAMPOBASSO	3	1	3	1		1		1	1		11
CATANIA	2	5	8	6	3	1			1		26
CATANZARO	2	1	2		2		1		1		9
FIRENZE	1		1	2	1			1			6
GENOVA	4	5	3	1	3	1	4	1	2		24
L'AQUILA			3	2		1					6
LECCE	3	6	7	1	1	2	1	2	2		25
MESSINA			2	2	1	1	1				7
MILANO	4	1	2	3		1	2	1	2		16
NAPOLI	109	96	162	113	73	54	35	17	11	4	674
PALERMO	8	18	32	23	19	21	10	11	2		144
POTENZA					1	1					2
REGGIO CALABRIA		2	2	1			1				6
ROMA	11	3	19	14	8	7	6	2	3		73
SALERNO	1	1		2	2	2	3	2		1	14
SASSARI				1			1				2
TARANTO		1	1	3	1	3	1	1	2		13
TORINO	2	3	3	2	2		1	1			14
TRIESTE	3	1	8	2	6	1		2		1	24
VENEZIA	1	1	3		1		1				7
<b>Totale</b>	<b>160</b>	<b>161</b>	<b>275</b>	<b>185</b>	<b>129</b>	<b>103</b>	<b>73</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>1166</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

"non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558

Ufficio III

**Tabella 10: Condannati con sentenza definitiva per violazione delle norme sul diritto d'autore  
(art. 171 ter comma 2 legge n. 633/1941)**

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA	18	12	13	14	21	8	17	6	3		112
BARI	31	35	40	31	17	18	9	6	4		191
BOLOGNA	54	36	36	15	9	9	2		2		163
BOLZANO	1		1								2
BRESCIA	21	14	11	7	5	5	3	3	1		70
CAGLIARI	10	2	1			1		1		1	16
CALTANISSETTA	3	6	5	5	6	7	1	3	5		41
CAMPOBASSO	4	5	3		2	1		1		1	17
CATANIA	9	15	11	21	9	5	4	1	1	1	77
CATANZARO	17	10	7	11	9	1	7	5	7		74
FIRENZE	24	20	16	11	8	4	4				87
GENOVA	12	9	14	7	8	4	2	3	5		64
L'AQUILA	8	14	15	7	4	13	2	2	2	1	68
LECCE	3	6	6	5	4	7	4	1	3		39
MESSINA	21	19	15	14	8	8	3	5			93
MILANO	51	42	16	22	22	16	10	5	2	2	188
NAPOLI	148	139	179	109	84	77	49	32	16	6	839
PALERMO	27	40	43	32	31	20	17	19	11	8	248
PERUGIA	1	1	4							1	7
POTENZA	7	4	5	4	3	1	1				25
REGGIO CALABRIA	3	6	3	3	1		4	2		1	23
ROMA	246	207	277	213	197	106	76	29	8	1	1.360
SALERNO	15	14	18	7	11	11	4	6	8	2	96
SASSARI	6	8	9	5	2	3	1	1	3	1	39
TARANTO	5	11	16	3	4	4	1	5	1	1	51
TORINO	8	7	19	6	12	5	2		4		63
TRENTO	2		1		1						4
TRIESTE	13	8	8	17	11	7	1		1		66
VENEZIA	14	17	9	3		2	3			3	51
<b>Totale</b>	<b>782</b>	<b>707</b>	<b>801</b>	<b>572</b>	<b>489</b>	<b>343</b>	<b>227</b>	<b>136</b>	<b>87</b>	<b>30</b>	<b>4.174</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

" non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Firenze, 27 - 00186 Roma - Tel. 06681891-2 - fax 0668807558  
 Ufficio III

Tabella 10.a: Condannati con sentenza definitiva per art. 171 ter comma 2 legge n. 633/1941 per i quali è stata contestata la recidiva (di cui di tab. 10)

Distretto di Corte d'appello	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
ANCONA	1	1		1	2		2		1		8
BARI	4	11	9	9	1	4	1		1		40
BOLOGNA	4		5	1	1	1					12
BRESCIA	1	1	1			1					4
CAGLIARI	3										3
CALTANISSETTA		1		2	2	2		1			8
CAMPOBASSO		1									1
CATANIA	1	2	4	6		1	1			1	16
CATANZARO	2	1		4			1	1			9
FIRENZE	1		1	2	1						5
GENOVA		1	2	1	1				3		8
L'AQUILA			1								1
LECCE		1	3		1		1				6
MESSINA	3	2		3		1	1				10
MILANO	5	3	1	3	4	2	1				19
NAPOLI	29	34	34	33	20	21	9	3	6	1	190
PALERMO	5	12	16	17	11	8	8	4	4	1	86
PERUGIA	1	1									2
POTENZA	1		2	1							4
ROMA	6	11	18	18	14	13	4	5	2		91
SALERNO	2		1		2		1				6
SASSARI		2		2							4
TARANTO			4	1	1	2			1	1	10
TORINO	1	3	3		4						11
TRIESTE			2	1	3	1					7
VENEZIA	1	2		1							4
<b>Totale</b>	<b>71</b>	<b>90</b>	<b>107</b>	<b>106</b>	<b>68</b>	<b>57</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>565</b>

Fonte: Sistema Informativo Casellario

"non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali"

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

